

Considerazioni sul mercato dell'energia fotovoltaica nel comparto agro-energetico alla luce della sentenza della Corte di giustizia europea in causa C-31/18 del 17 ottobre 2019 e della nuova direttiva 2019/944/UE sul mercato dell'energia elettrica

Corte di giustizia UE, Sez. V, 17 ottobre 2019, in causa C-31/18 - Regan, pres. ed est.; Pitruzzella, avv. gen. - «Elektrorazpredelenie Yug» EAD c. Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR) ed a.

Ambiente - Direttiva 2009/72/CE - Mercato interno dell'energia elettrica - Art. 2, punti da 3 a 6 - Nozioni di sistema di trasmissione di energia elettrica e di sistema di distribuzione di energia elettrica - Criteri distintivi - Livello di tensione - Proprietà delle installazioni - Art. 17, par. 1, lett. a) - Gestore del sistema di trasmissione indipendente - Artt. 24 e 26 - Gestore del sistema di distribuzione - Art. 32, par. 1 - Libero accesso dei terzi - Accesso all'energia elettrica a media tensione - Punti di interconnessione tra i sistemi di trasmissione e i sistemi di distribuzione - Margine di discrezionalità degli Stati membri.

L'art. 2, punti 3 e 5, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, deve essere interpretato nel senso che: - esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede che la trasformazione della tensione dell'energia elettrica per consentire il passaggio dall'alta alla media tensione rientri nell'ambito dell'attività di un sistema di trasmissione dell'energia elettrica; - esso osta, invece, a una siffatta normativa che definisce le nozioni di sistema di trasmissione di energia elettrica e di sistema di distribuzione di energia elettrica sulla base non solo del criterio del livello di tensione, ma anche di quello della proprietà dei beni impiegati per l'esercizio delle attività, rispettivamente, di trasmissione e di distribuzione. La presente interpretazione non pregiudica tuttavia, da un lato, l'applicazione dell'art. 17, par. 1, lett. a), della medesima direttiva, secondo il quale il gestore di un sistema di trasmissione indipendente deve essere proprietario di tale sistema, e, dall'altro, il diritto degli Stati membri di imporre al gestore di un sistema di distribuzione l'obbligo di essere proprietario di tale sistema, a condizione - che spetta al giudice del rinvio verificare - che siffatto requisito non metta in pericolo la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla direttiva, in particolare sottraendo un tale sistema all'obbligo di conformità alle disposizioni ad esso applicabili ai sensi della direttiva stessa.

La direttiva 2009/72, in particolare il suo art. 2, punti da 3 a 6, e il suo art. 32, par. 1, deve essere interpretata nel senso che un utente che è collegato alla rete elettrica a livello di un dispositivo a media tensione non deve necessariamente essere considerato cliente del gestore del sistema di distribuzione di energia elettrica titolare di una licenza esclusiva per la distribuzione di energia elettrica nel territorio interessato, quali che siano gli accordi contrattuali tra detto utente e il gestore del sistema di trasmissione di energia elettrica; un tale utente può, infatti, essere considerato cliente del sistema di trasmissione di energia elettrica qualora sia collegato a un dispositivo a media tensione facente parte - circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare - di una sottostazione elettrica la cui attività di trasformazione della tensione elettrica per consentire il passaggio dall'alta alla media tensione rientri nell'ambito di attività di tale sistema.

(Omissis)

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 2, punti 3 e 5, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (G.U. 2009, L 211, pag. 55).

2 Tale domanda è stata proposta nell'ambito di una controversia tra la «Elektrorazpredelenie Yug» EAD (in prosieguo: la «ER Yug»), gestore del sistema di distribuzione dell'energia elettrica su una parte del territorio della Bulgaria, e la Komisia za energiyno i vodno regulirane (Autorità di regolamentazione dell'energia e dell'acqua, Bulgaria) (in prosieguo: la «KEVR»), in merito alla fatturazione alla «BMF Port Burgas» EAD (in prosieguo: la «BMF») delle tariffe per l'accesso a tale sistema e per la trasmissione di energia elettrica sul medesimo sistema.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

3 I 'considerando' da 1 a 3, 9, 11, 16, 17, 19 e 44 della direttiva 2009/72 così recitano:

«(1) Il mercato interno dell'energia elettrica, la cui progressiva realizzazione in tutta [l'Unione europea] è in atto dal 1999, ha lo scopo di offrire a tutti i consumatori dell'Unione europea, privati o imprese, una reale libertà di scelta, creare nuove opportunità commerciali e intensificare gli scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi

competitivi e più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti ed allo sviluppo sostenibile.

(2) La direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica [G.U. 2003, L 176, pag. 37], ha fornito un contributo significativo alla realizzazione del mercato interno dell'energia elettrica.

(3) Le libertà assicurate ai cittadini dell'Unione dal trattato [FUE] - tra l'altro, la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera fornitura dei servizi - possono essere attuate soltanto in un mercato completamente aperto, che consenta ad ogni consumatore la libera scelta dei fornitori e ad ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti.

(...)

(9) In assenza di una separazione effettiva delle reti dalle attività di generazione e fornitura (separazione effettiva), vi è il rischio permanente di creare discriminazioni non solo nella gestione della rete, ma anche negli incentivi che hanno le imprese verticalmente integrate a investire in misura adeguata nelle proprie reti.

(...)

(11) Solo eliminando l'incentivo, per le imprese verticalmente integrate, a praticare discriminazioni nei confronti dei loro concorrenti in fatto di investimenti e di accesso alla rete si potrà garantire una separazione effettiva delle attività. La separazione proprietaria, la quale implica la designazione del proprietario della rete come gestore del sistema e la sua indipendenza da qualsiasi interesse nelle imprese di fornitura e di generazione, rappresenta chiaramente un modo efficace e stabile per risolvere il suddetto intrinseco conflitto d'interessi e per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. Per questo motivo il Parlamento europeo, nella risoluzione del 10 luglio 2007 sulle prospettive del mercato interno del gas e dell'energia elettrica [G.U. 2008, C 175 E, pag. 206], ha definito la separazione proprietaria a livello di trasmissione come il mezzo più efficace per promuovere in modo non discriminatorio gli investimenti nella infrastruttura, per garantire un accesso equo alla rete per i nuovi entranti e creare trasparenza nel mercato. In virtù della separazione proprietaria, gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere affinché le stesse persone non siano abilitate ad esercitare controlli su un'impresa di generazione o di fornitura e, allo stesso tempo, esercitare un controllo o eventuali diritti su un sistema di trasmissione o in un gestore di sistemi di trasmissione. Per converso, il controllo esercitato su un sistema di trasmissione o un gestore di sistemi di trasmissione dovrebbe escludere la possibilità di esercitare un controllo o eventuali diritti su un'impresa di generazione o di fornitura. (...)

(...)

(16) L'istituzione di un gestore di sistemi indipendente o di un gestore di trasmissione indipendente dagli interessi della fornitura e della generazione dovrebbe consentire ad un'impresa verticalmente integrata di mantenere la proprietà degli elementi patrimoniali della rete, assicurando sempre la separazione effettiva degli interessi, purché tale gestore di sistemi indipendente o tale gestore di trasmissione indipendente eserciti tutte le funzioni di un gestore di sistemi e purché venga adottata una regolamentazione dettagliata e vengano istituiti efficaci meccanismi di controllo.

(17) Quando, il 3 settembre 2009, l'impresa proprietaria di un sistema di trasmissione fa parte di un'impresa integrata verticalmente, è opportuno pertanto dare agli Stati membri la possibilità di operare una scelta tra la separazione proprietaria e l'istituzione di un gestore di sistemi indipendente o di un gestore di trasmissione indipendente dagli interessi della fornitura e della generazione.

(...)

(19) La piena efficacia dell'istituzione di un gestore di sistemi indipendente o di un gestore di trasmissione indipendente dovrebbe essere garantita da specifiche disposizioni supplementari. Le norme sui gestori dei sistemi di trasmissione indipendenti propongono un quadro regolamentare atto a garantire una concorrenza equa, investimenti sufficienti, l'accesso di nuovi operatori di mercato e l'integrazione dei mercati dell'elettricità. La separazione effettiva attraverso le disposizioni relative al gestore di trasporto indipendente dovrebbe fondarsi su un pilastro di misure organizzative e misure relative alla *governance* dei gestori del sistema di trasmissione, nonché su un pilastro di misure relative agli investimenti, alla connessione alla rete di nuove capacità di produzione e all'integrazione dei mercati mediante la cooperazione regionale. (...)

(...)

(44) (...) La costruzione e la manutenzione dell'infrastruttura di rete necessaria, compresa la capacità di interconnessione, dovrebbero contribuire a garantire una fornitura stabile di energia elettrica. L'installazione e la manutenzione della necessaria infrastruttura di rete, comprese la capacità di interconnessione e la generazione (...) centralizzata di energia elettrica, costituiscono elementi importanti per assicurare un approvvigionamento stabile di energia elettrica».

4 L'articolo 1 della direttiva 2009/72, rubricato «Oggetto e ambito di applicazione», prevede quanto segue:

«La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell'energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori al fine di migliorare e integrare i mercati competitivi dell'energia elettrica [nell'Unione]. Essa definisce le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore dell'energia elettrica, l'accesso aperto al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché nella gestione dei sistemi. La presente direttiva definisce inoltre gli obblighi di servizio universale e i diritti dei consumatori di energia elettrica, chiarendo altresì i requisiti in materia di concorrenza».

5 Ai sensi dell'articolo 2 della direttiva in parola, rubricato «Definizioni»:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

3. “trasmissione”: il trasporto di energia elettrica sul sistema interconnesso ad altissima tensione e ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti finali o ai distributori, ma non comprendente la fornitura;

4. “gestore del sistema di trasmissione”: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasmissione in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica;

5. “distribuzione”: il trasporto di energia elettrica su sistemi di distribuzione ad alta, media e bassa tensione per le consegne ai clienti, ma non comprendente la fornitura;

6. “gestore del sistema di distribuzione”: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica;

7. “cliente”: il cliente grossista e finale di energia elettrica;

8. “cliente grossista”: qualsiasi persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica a scopo di rivendita all'interno o all'esterno del sistema in cui è stabilita;

9. “cliente finale”: il cliente che acquista energia elettrica per uso proprio;

(...)

19. “fornitura”: la vendita, compresa la rivendita, di energia elettrica ai clienti;

(...))».

6 I capi IV e V della direttiva 2009/72, che contengono gli articoli da 9 a 23 della medesima, enunciano le disposizioni applicabili, rispettivamente, alla gestione dei sistemi di trasmissione e ai gestori di trasmissione indipendenti, mentre il capo VI della summenzionata direttiva, che comprende gli articoli da 24 a 29 della stessa, riguarda la gestione dei sistemi di distribuzione.

7 Contenuto nel capo IV della direttiva 2009/72, relativo alla gestione dei sistemi di trasmissione, l'articolo 9 della stessa direttiva, rubricato «Separazione dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di trasmissione», prevede quanto segue:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 3 marzo 2012:

a) ciascuna impresa proprietaria di un sistema di trasmissione agisca in qualità di gestore del sistema di trasmissione;

b) la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzate:

i) ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti su un gestore di sistemi di trasmissione o su un sistema di trasmissione; oppure

ii) ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un gestore di sistemi di trasmissione o su un sistema di trasmissione e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura;

c) la stessa persona o le stesse persone non siano autorizza[t]e a nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa all'interno di un gestore di sistemi di trasmissione o di un sistema di trasmissione e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura; e

d) la stessa persona non sia autorizzata ad essere membro del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente un'impresa, sia all'interno di un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura sia all'interno di un gestore di sistemi di trasmissione o di un sistema di trasmissione.

(...)

8. Se il 3 settembre 2009 il sistema di trasmissione appartiene ad un'impresa verticalmente integrata[,] uno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1.

In tal caso, lo Stato membro interessato:

a) designa un gestore di sistemi indipendente a norma dell'articolo 13; oppure

b) si conforma alle disposizioni del capo V.

(...))».

8 Contenuto nel capo V della direttiva 2009/72, relativo ai gestori di trasmissione indipendenti, l'articolo 17 della stessa direttiva, rubricato «Beni, apparecchiature, personale e identità», prevede quanto segue:

«1. I gestori dei sistemi di trasmissione sono dotati di tutte le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie necessarie per assolvere gli obblighi che incombono loro a norma della presente direttiva e per svolgere l'attività di trasmissione di energia elettrica, in particolare:

a) i beni necessari per l'attività di trasmissione di energia elettrica, compreso il sistema di trasmissione, sono proprietà del gestore del sistema di trasmissione;

(...))».

9 Contenuto nel capo VI della direttiva 2009/72, relativo alla gestione dei sistemi di distribuzione, l'articolo 24 della stessa direttiva, rubricato «Designazione dei gestori del sistema di distribuzione», prevede quanto segue:

«Gli Stati membri designano o impongono alle imprese che possiedono o sono responsabili dei sistemi di distribuzione di designare, per un periodo di tempo da determinarsi da parte degli Stati membri tenuto conto di considerazioni di efficienza ed equilibrio economico, uno o più gestori del sistema di distribuzione. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori del sistema di distribuzione agiscano a norma degli articoli (...) 25, 26 e 27».

10 Nello stesso capo, l'articolo 26 della succitata direttiva, rubricato «Separazione dei gestori del sistema di distribuzione», prevede quanto segue:

«1. Il gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, è indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla distribuzione. Tali norme non comportano l'obbligo di separare la proprietà dei mezzi del gestore del sistema di distribuzione dall'impresa verticalmente integrata.

2. In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1, qualora il gestore del sistema di distribuzione sia parte di un'impresa verticalmente integrata, egli è indipendente da altre attività non connesse alla distribuzione per quanto riguarda l'organizzazione e l'adozione di decisioni. Al fine di conseguire tale indipendenza, si applicano i seguenti criteri minimi:

(...)

o) il gestore del sistema di distribuzione deve disporre di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa elettrica integrata, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo della rete. Ai fini dello svolgimento di tali compiti, il gestore del sistema di distribuzione dispone delle risorse necessarie, comprese le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie. (...)».

11 Contenuto nel capo VIII della direttiva 2009/72, rubricato «Organizzazione dell'accesso al sistema», l'articolo 32 della stessa direttiva, rubricato «Accesso di terzi», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Gli Stati membri garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. (...)».

Diritto bulgaro

12 L'articolo 86, paragrafo 1, dello Zakon za energetikata (legge sull'energia) (DV n. 107, 2003; in prosieguo: lo «ZE»), prevede quanto segue:

«La trasmissione di energia elettrica è effettuata dal gestore del sistema di trasmissione dell'energia elettrica che ha ottenuto una licenza per la trasmissione di energia elettrica (...)».

13 Ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, dello ZE:

«La distribuzione di energia elettrica e la gestione dei sistemi di distribuzione della stessa sono riservate ai gestori dei sistemi di distribuzione di energia elettrica, proprietari di detti sistemi in un determinato territorio e titolari di una licenza per la distribuzione dell'energia elettrica nell'area corrispondente. (...)».

14 L'articolo 1 delle disposizioni complementari dello ZE (DV n. 54, 2012) contiene le seguenti definizioni:

«20. “sistema di trasmissione di energia elettrica”: l'insieme delle linee elettriche e degli impianti elettrici destinati alla trasmissione, alla trasformazione dell'energia elettrica da alta a media tensione e alla ridistribuzione dei flussi di energia;

(...)

22. “sistema di distribuzione di energia elettrica”: l'insieme delle linee elettriche e degli impianti elettrici ad alta, media e bassa tensione che servono alla distribuzione di energia elettrica;

(...)

44. “trasmissione di energia elettrica (...)”: il trasporto di energia elettrica (...) sulla rete di trasmissione (...);

(...)

49. “distribuzione”: il trasporto di energia elettrica (...) sulle reti di distribuzione».

15 Gli articoli 124 e 125 della Naredba n. 6 za prisadyavane na proizvoditeli i klienti na elektricheska energiya kam prenosnata ili kam razpredelitelnite elektricheski mrezi (regolamento n. 6 sull'allacciamento dei produttori di energia elettrica e dei clienti ai sistemi di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica), del 24 febbraio 2014, fissano il limite della proprietà tra le installazioni del gestore del sistema di trasmissione e quelle del gestore del sistema di distribuzione.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

16 La ER Yug è titolare di una licenza esclusiva di distribuzione di energia elettrica rilasciata, il 13 agosto 2014, dalla KEVR, sul fondamento della quale assicura, mediante un sistema di distribuzione di cui è il gestore, la distribuzione di energia elettrica sul territorio definito in tale licenza, ossia il sud-est della Bulgaria.

17 Tale territorio comprende l'area nella quale si trovano i terminal portuali «Burgas Ouest» e «Burgas Est 2», gestiti e riforniti dei servizi connessi dalla BMF, in quanto concessionaria.

18 Gli stabilimenti della BMF relativi al terminal portuale «Burgas Est 2» sono connessi alla rete elettrica mediante una linea di media tensione (20 kV), chiamata «Novo pristanishte» («Porto nuovo»), connessa a sua volta al dispositivo a media tensione (anch'esso di 20 kV) della sottostazione elettrica di conversione «Ribari» («Pescatori»). La linea elettrica «Novo pristanishte», di proprietà dello Stato, è stata attribuita alla BMF quale elemento patrimoniale necessario al funzionamento dei terminal portuali affidati in concessione. La sottostazione elettrica «Ribari» è di proprietà del gestore del sistema di trasmissione in Bulgaria, la «Elektroenergien sistemem operator» EAD (in prosieguo: la «ESO»).

19 L'energia elettrica trasportata sul sistema di trasmissione ad alta tensione gestito dalla ESO è trasformata nei punti di interconnessione tra il sistema di trasmissione e il sistema di distribuzione, nei trasformatori n. 1 e n. 2, in maniera da consentire una commutazione della tensione da 110 kV (alta tensione) a 20 kV (media tensione), prima di entrare nel dispositivo a media tensione (20 kV) della sottostazione «Ribari». Gli strumenti di misurazione commerciale dell'energia elettrica fornita dal sistema di trasmissione della ESO al sistema di distribuzione della ER Yug, appartenenti a quest'ultima, sono installati immediatamente dopo i trasformatori n. 1 e n. 2, a livello delle connessioni relative alle cellule n. 26 e n. 39 del dispositivo a media tensione (20 kV) della sottostazione «Ribari». La linea elettrica «Novo pristanishte» è connessa a tale dispositivo a livello della cellula n. 44. Tale linea è utilizzata per trasmettere e fornire energia elettrica esclusivamente alla BMF.

20 Il 30 settembre 2013 la ER Yug e la BMF hanno stipulato un contratto per servizi di rete in virtù del quale la prima forniva alla seconda l'accesso al sistema di distribuzione di energia elettrica e garantiva la trasmissione di energia elettrica su tale sistema, per rifornire di elettricità gli stabilimenti della BMF siti nell'area portuale di Burgas.

21 Ritenendo di essere connessa direttamente alla rete di trasmissione, il 6 ottobre 2016 la BMF ha receduto unilateralmente dal contratto con la ER Yug e ha concluso con la ESO contratti aventi ad oggetto l'accesso al sistema di trasmissione, la prestazione di servizi di rete e la trasmissione di energia elettrica per rifornire di quest'ultima i succitati stabilimenti della BMF. Sulla base di tali contratti, la ESO ha installato i propri strumenti di misurazione commerciale dell'energia elettrica trasmessa dalla linea elettrica «Novo pristanishte».

22 Considerando, tuttavia, che tali stabilimenti fossero sempre connessi al sistema di distribuzione, la ER Yug ha continuato a fatturare alla BMF le tariffe per l'accesso al sistema di distribuzione e per la trasmissione di energia elettrica su tale sistema.

23 Adita dalla BMF, la KEVR ha ritenuto, con decisione n. Zh-37, del 28 febbraio 2017, che, decorso il termine di recesso dal contratto con la BMF, la ER Yug non avesse più diritto di fatturare a quest'ultima le tariffe per l'accesso al sistema di distribuzione di energia elettrica e per la trasmissione su tale sistema. La KEVR ha considerato che gli stabilimenti della BMF interessati fossero direttamente connessi al sistema di trasmissione di elettricità della ESO e che quindi la BMF potesse accedere direttamente a tale sistema. Pertanto, la KEVR ha intimato alla ER Yug, da un lato, di cessare la fatturazione alla BMF delle tariffe per l'accesso al sistema di distribuzione nonché per la trasmissione di elettricità su tale sistema e, dall'altro, di effettuare una revisione delle tariffe fatturate successivamente allo scadere del termine di recesso dal contratto concluso con la BMF.

24 La ER Yug ha impugnato tale decisione dinanzi all'Administrativen sad Sofia-grad (Tribunale amministrativo di Sofia, Bulgaria).

25 Nell'ambito del procedimento pendente dinanzi a tale giudice, la ER Yug sostiene che, fintantoché la BMF è connessa al sistema di distribuzione di energia elettrica, essa non può recedere dal contratto di accesso e di trasmissione di energia elettrica attraverso tale sistema. Nell'impianto della direttiva 2009/72, l'elemento determinante che consente di distinguere tra un sistema di trasmissione e uno di distribuzione di elettricità sarebbe il livello di tensione dell'energia elettrica fornita dallo stesso, ossia, da un lato, una tensione altissima e alta per il sistema di trasmissione e, dall'altro, una tensione alta, media e bassa per il sistema di distribuzione. La definizione di trasmissione di energia elettrica di cui all'articolo 1, punti 20 e 44, delle disposizioni complementari dello ZE sarebbe incompatibile con la definizione contenuta all'articolo 2, punto 3, della direttiva 2009/72, la quale, in virtù del suo effetto diretto e del principio di primazia del diritto dell'Unione, dovrebbe essere applicata direttamente. Ne deriverebbe che la prestazione di servizi di rete a livello della media tensione costituisca un'attività di distribuzione di energia elettrica. Il gestore del sistema di trasmissione, la ESO, non avrebbe il diritto di raccordare i propri clienti al dispositivo a media tensione, né di fornire servizi di rete a media tensione, in quanto tali attività rientrerebbero nei servizi di distribuzione di energia elettrica per i quali la ER Yug detiene una licenza esclusiva nel territorio su cui si trovano gli stabilimenti della BMF in oggetto.

26 La BMF sostiene, dal canto suo, che i propri stabilimenti sono direttamente connessi al sistema di trasmissione di energia elettrica mediante la sottostazione «Ribari», di proprietà della ESO. Ora, né tale sottostazione né la linea elettrica «Novo pristanishte» ad essa connessa sono di proprietà della ER Yug, pertanto non costituirebbero elementi del sistema di distribuzione dell'energia elettrica. La BMF ritiene, dunque, che la licenza della ER Yug non risponda alle condizioni necessarie perché siano forniti servizi di accesso e di trasmissione attraverso il sistema di distribuzione di energia elettrica, né, di conseguenza, perché i servizi di cui trattasi siano fatturati. Inoltre, lo ZE non conterrebbe alcuna disposizione che vieti al cliente di allacciarsi direttamente al sistema di trasmissione di energia elettrica.

27 Il giudice del rinvio osserva che nella presente causa è necessario accertare a quale rete elettrica, quella di distribuzione o quella di trasmissione, siano connessi gli stabilimenti della BMF di cui trattasi e, dunque, a quale gestore quest'ultima debba

corrispondere le tariffe per i servizi di rete. Sarebbe opportuno stabilire il criterio distintivo pertinente tra le attività di «trasmissione» e quelle di «distribuzione» di energia elettrica nonché tra le nozioni di «sistema di trasmissione» e di «sistema di distribuzione». Qualora, infatti, si dovesse ritenere che il livello di tensione sia l'unico criterio distintivo, poiché la linea elettrica «Novo pristanishte» è connessa al dispositivo a media tensione della sottostazione «Ribari», la BMF dovrebbe pagare le tariffe per i servizi di rete alla ER Yug, la quale avrebbe il diritto esclusivo di fornire servizi di rete a tutti i clienti allacciati a livello della media tensione nel territorio previsto dalla sua licenza, chiunque sia il proprietario delle relative installazioni.

28 Il medesimo giudice ritiene, al pari della maggioranza degli organi giurisdizionali bulgari, che risulta dall'articolo 88, paragrafo 1, dello ZE, dagli articoli 124 e 125 del regolamento n. 6 sull'allacciamento dei produttori di energia elettrica e dei clienti ai sistemi di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica, nonché dalla stessa licenza concessa alla ER Yug che il legislatore nazionale ha adottato come criterio distintivo tra il sistema di trasmissione e il sistema di distribuzione quello della proprietà delle installazioni elettriche in capo al gestore del sistema di trasmissione o a quello del sistema di distribuzione. Per quanto riguarda il livello di tensione, la posizione del legislatore nazionale non sarebbe, invece, altrettanto chiara. Tuttavia, risulterebbe dalle definizioni di cui all'articolo 2, punti 3 e 5, della direttiva 2009/72 che, per il legislatore dell'Unione, l'unico criterio rilevante sia quello del livello di tensione dell'energia elettrica trasportata, come avrebbe confermato la Corte al punto 48 della sentenza del 22 maggio 2008, *Citiworks* (C-439/06, EU:C:2008:298).

29 Ciò considerato, l'Administrativen sad Sofia-grad (Tribunale amministrativo di Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se le disposizioni dell'articolo 2, punti 3 e 5, della direttiva [2009/72] debbano essere interpretate nel senso che l'unico criterio distintivo tra sistema di distribuzione e sistema di trasmissione e, corrispondentemente, tra attività di "distribuzione" e attività di "trasmissione" di energia elettrica è il livello di tensione, e che gli Stati membri, pur essendo liberi di dirigere gli utenti verso l'una o l'altra tipologia di sistema (di trasmissione o di distribuzione), non possono introdurre quale ulteriore criterio di distinzione tra le attività di trasmissione e quelle di distribuzione la proprietà sui beni impiegati ai fini del loro esercizio.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se i consumatori di energia elettrica che sono allacciati alla rete a media tensione debbano essere considerati sempre clienti del gestore del sistema di distribuzione di energia elettrica licenziatario per l'area corrispondente, chiunque sia il proprietario delle installazioni cui sono direttamente allacciati i loro impianti elettrici e anche quando detti clienti abbiano accordi contrattuali direttamente con il gestore del sistema di trasmissione.

3) In caso di risposta negativa alla prima questione, se siano conformi alla ratio della direttiva [2009/72] disposizioni nazionali come quelle di cui all'articolo 1, punto 44, in combinato con il punto 20, delle disposizioni complementari dello [ZE], secondo le quali la "trasmissione di energia elettrica" è il trasporto di detta energia attraverso il sistema di trasmissione e il "sistema di trasmissione dell'energia elettrica" è "l'insieme delle linee elettriche e degli impianti elettrici destinati alla trasmissione, alla trasformazione dell'energia elettrica da alta a media tensione e alla ridistribuzione dei flussi di energia". Se, a dette medesime condizioni, siano conformi alla direttiva [2009/72] disposizioni nazionali come quella di cui all'articolo 88, paragrafo 1, dello ZE, secondo la quale "[l]a distribuzione di energia elettrica e la gestione dei sistemi di distribuzione della stessa sono riservate ai gestori dei sistemi di distribuzione di energia elettrica, proprietari di detti sistemi in un determinato territorio e titolari di una licenza per la distribuzione dell'energia elettrica nell'area corrispondente"».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità

30 La BMF afferma che le questioni sollevate non sono rilevanti ai fini della decisione della controversia oggetto del procedimento principale e che, pertanto, sono irricevibili. Tale controversia riguarderebbe esclusivamente il diritto, per un utente, di porre fine a un contratto di allacciamento di energia elettrica concluso senza fondamento con una società, la ER Yug, che non è né proprietaria del sistema che fornisce l'elettricità né responsabile della gestione e del funzionamento degli impianti di quest'ultimo. In tale contesto, il punto sarebbe accertare se l'utente abbia il diritto di essere collegato ad un impianto di cui sia proprietario un gestore di sistemi di trasmissione di energia elettrica indipendente. Il giudice del rinvio solleverebbe tuttavia questioni non pertinenti riguardo alle nozioni di «trasmissione» e di «distribuzione» di energia elettrica. Peraltro, l'interpretazione delle disposizioni del diritto dell'Unione applicabili alla presente causa non solleverebbe alcun dubbio e, inoltre, tali disposizioni sarebbero state recepite nell'ordinamento bulgaro.

31 Al riguardo occorre rammentare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, nell'ambito della cooperazione tra quest'ultima e i giudici nazionali, istituita dall'articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate vertono sull'interpretazione del diritto dell'Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v., in particolare, sentenza del 26 ottobre 2017, *Balgarska energiyna borsa*, C-347/16, EU:C:2017:816, punto 30).

32 La presunzione di rilevanza di cui godono le questioni sottoposte in via pregiudiziale dai giudici nazionali può essere superata solo in casi eccezionali, qualora sia evidente che l'interpretazione del diritto dell'Unione richiesta non ha alcuna

relazione con la realtà effettiva o con l'oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte. Infatti, una domanda di pronuncia pregiudiziale non ha come obiettivo la formulazione di pareri a carattere consultivo su questioni generali o teoriche, ma mira a soddisfare la necessità di dirimere concretamente una controversia vertente sul diritto dell'Unione (v., in particolare, sentenza del 26 ottobre 2017, *Balgarska energiyna borsa*, C-347/16, EU:C:2017:816, punto 31).

33 Nel caso di specie, occorre rilevare che le questioni sollevate dal giudice del rinvio, che sono sollevate nell'ambito di una controversia tra il gestore di un sistema di distribuzione di energia elettrica e un utente che sostiene di essere direttamente allacciato alla rete di trasmissione per l'accesso all'energia elettrica a media tensione, vertono, segnatamente, sull'interpretazione delle nozioni di «distribuzione» e di «trasmissione» di energia elettrica, di cui all'articolo 2, punti 3 e 5, della direttiva 2009/72, al fine di determinare, da un lato, se una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che definisce le nozioni di sistema di trasmissione e di sistema di distribuzione di energia elettrica, sia conforme a tali disposizioni e, dall'altro, nelle circostanze oggetto del procedimento principale, a quale di tali sistemi tale utente debba essere considerato allacciato e, pertanto, a quale dei rispettivi gestori sia tenuto a pagare le tariffe per l'accesso e per la trasmissione dell'elettricità fornita.

34 Pertanto, le questioni pregiudiziali, che riguardano l'interpretazione di disposizioni del diritto dell'Unione nel contesto di una controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio, non risultano prive manifestamente di rilevanza.

35 Al riguardo è inconferente che l'interpretazione di tali disposizioni non sollevi dubbi o che queste ultime siano state recepite nell'ordinamento nazionale, in quanto tali considerazioni si riferiscono al merito delle risposte da apportare alle questioni sollevate e non alla loro ricevibilità.

36 Di conseguenza, si deve ritenere che tali questioni sono ricevibili.

Sulla prima e sulla terza questione

37 Con la prima e la terza questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l'articolo 2, punti 3 e 5, della direttiva 2009/72 debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, da un lato, definisce le nozioni di sistema di trasmissione di energia elettrica e di sistema di distribuzione di energia elettrica fondandosi non solo sul criterio del livello di tensione elettrica, ma anche su quello della proprietà dei beni impiegati per l'esercizio delle attività, rispettivamente, di trasmissione e di distribuzione, e, dall'altro, prevede che la trasformazione dell'energia elettrica per consentire il passaggio dall'alta alla media tensione rientri nell'ambito dell'attività di un sistema di trasmissione di energia elettrica.

38 Occorre rammentare che la direttiva 2009/72, come risulta dal suo articolo 1, mira a stabilire norme comuni segnatamente per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica al fine di migliorare e integrare i mercati competitivi dell'energia elettrica nell'Unione.

39 Come risulta poi dal suo 'considerando' 3, la direttiva 2009/72 mira a realizzare un mercato completamente aperto, che consenta ad ogni consumatore la libera scelta dei fornitori e ad ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti, al fine di completare il mercato interno dell'energia elettrica (sentenza del 28 novembre 2018, *Solvay Chimica Italia e a.*, C-262/17, C-263/17 e C-273/17, EU:C:2018:961, punti 36 e 55).

40 In tale contesto, l'accesso ai sistemi di distribuzione e di trasmissione dell'energia elettrica in modo non discriminatorio, trasparente e a prezzi ragionevoli è necessario per il buon funzionamento della concorrenza e riveste un'importanza fondamentale (v., per analogia, sentenze del 22 maggio 2008, *ciwworks*, C-439/06, EU:C:2008:298, punto 40, nonché del 9 ottobre 2008, *Sabatauskas e a.*, C-239/07, EU:C:2008:551, punto 31).

41 In particolare, il libero accesso dei terzi ai sistemi di distribuzione e di trasmissione, istituito all'articolo 32, paragrafo 1, prima e seconda frase, della direttiva 2009/72, costituisce, come già ripetutamente dichiarato dalla Corte, una delle misure essenziali che gli Stati membri sono tenuti ad attuare per completare il mercato interno dell'energia elettrica (sentenza del 28 novembre 2018, *Solvay Chimica Italia e a.*, C-262/17, C-263/17 e C-273/17, EU:C:2018:961, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

42 Per realizzare tali obiettivi, la direttiva 2009/72 impone, come si evince dal suo 'considerando' 9, una separazione giuridica e funzionale effettiva delle reti dalle attività di generazione e fornitura, al fine di evitare una discriminazione non solo nella gestione della rete, ma anche negli incentivi che hanno le imprese verticalmente integrate a investire in misura adeguata nelle proprie reti.

43 Le nozioni di sistema di distribuzione e di sistema di trasmissione non sono definite in quanto tali dalla direttiva 2009/72. Per contro, l'articolo 2, punto 3, di tale direttiva definisce la nozione di «trasmissione» come il trasporto di energia elettrica sul sistema interconnesso ad altissima tensione e ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti finali o ai distributori, ad esclusione della «fornitura» di per sé stessa. L'articolo 2, punto 5, della summenzionata direttiva, dal canto suo, definisce la nozione di «distribuzione» come il trasporto di energia elettrica su sistemi di distribuzione ad alta, media e bassa tensione per le consegne ai clienti, ad esclusione della «fornitura» di per sé stessa. Tale nozione di «fornitura» deve essere intesa, ai sensi dell'articolo 2, punto 19, della medesima direttiva, come la vendita di energia elettrica ai clienti (v., per analogia, sentenza del 22 maggio 2008,

citiworks, C-439/06, EU:C:2008:298, punto 45, nonché, nello stesso senso, sentenza del 28 novembre 2018, Solvay Chimica Italia e a., C-262/17, C-263/17 e C-273/17, EU:C:2018:961, punto 28).

44 Poiché tali definizioni non contengono alcun espresso rinvio al diritto degli Stati membri, tanto l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione quanto il principio di uguaglianza esigono che i termini delle stesse ricevano in tutta l'Unione un'interpretazione autonoma e uniforme (v., in particolare, sentenza dell'11 aprile 2019, Tarola, C-483/17, EU:C:2019:309, punto 36).

45 Orbene, risulta chiaramente dalle suddette definizioni, da un lato, che un sistema di trasmissione è un sistema interconnesso che serve a inoltrare energia elettrica ad altissima e ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti finali o ai distributori e, dall'altro, che un sistema di distribuzione è un sistema che serve a inoltrare energia elettrica ad alta, media o bassa tensione per la vendita a clienti grossisti o a clienti finali (v., per analogia, sentenza del 22 maggio 2008, citiworks, C-439/06, EU:C:2008:298, punto 46, nonché sentenza del 28 novembre 2018, Solvay Chimica Italia e a., C-262/17, C-263/17 e C-273/17, EU:C:2018:961, punto 29).

46 Ne consegue, in primo luogo, che, per quanto riguarda la natura dei sistemi di trasmissione e di distribuzione, ai sensi della direttiva 2009/72, e la quantità di energia elettrica trasportata su tali sistemi, solo la tensione dell'energia elettrica inoltrata costituisce il criterio distintivo pertinente che consente di stabilire se una rete costituisca un sistema di distribuzione o un sistema di trasmissione ai sensi di detta direttiva (v., per analogia, sentenza del 22 maggio 2008, citiworks, C-439/06, EU:C:2008:298, punto 48, e sentenza del 28 novembre 2018, Solvay Chimica Italia e a., C-262/17, C-263/17 e C-273/17, EU:C:2018:961, punto 30).

47 In tal senso la Corte ha già precisato che né la data alla quale un tale sistema è stato costituito né il fatto che esso sia destinato a fini di autoconsumo e sia gestito da un soggetto privato, al quale sia allacciato un numero limitato di unità di produzione e consumo, né le sue dimensioni o il suo livello di consumo di energia elettrica costituiscono criteri pertinenti in proposito, dal momento che il legislatore dell'Unione non ha inteso escludere taluni sistemi di distribuzione o di trasmissione dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/72 in ragione di siffatti criteri (v., per analogia, sentenza del 22 maggio 2008, citiworks, C-439/06, EU:C:2008:298, punto 49, nonché, nello stesso senso, sentenza del 28 novembre 2018, Solvay Chimica Italia e a., C-262/17, C-263/17 e C-273/17, EU:C:2018:961, punti 31 e 35).

48 In secondo luogo, dalle definizioni di cui all'articolo 2, punti 3 e 5, della direttiva 2009/72 risulta che, per quanto riguarda la finalità dei sistemi di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica ai sensi di detta direttiva, il criterio distintivo pertinente risiede, come ha osservato l'avvocato generale ai paragrafi 51 e 53 delle sue conclusioni, nella categoria di clienti ai quali è destinata l'energia elettrica fornita; mentre un sistema di trasmissione è destinato alla vendita di energia elettrica a clienti finali o a distributori, un sistema di distribuzione è destinato alla vendita di energia elettrica a clienti grossisti o a clienti finali.

49 Ne consegue che sistemi che svolgono la funzione di inoltrare energia elettrica, da un lato, ad altissima e ad alta tensione ai fini della vendita ai clienti finali o ai distributori e, dall'altro, ad alta, media e bassa tensione per la vendita a clienti grossisti o a clienti finali devono essere considerati come, rispettivamente, sistemi di trasmissione e sistemi di distribuzione rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/72 (v., in tal senso, sentenza del 28 novembre 2018, Solvay Chimica Italia e a., C-262/17, C-263/17 e C-273/17, EU:C:2018:961, punto 37).

50 Certamente, la direttiva 2009/72, poiché mira a istituire gradualmente un mercato interno dell'energia elettrica pienamente operativo, non realizza un'armonizzazione esaustiva delle norme relative, in particolare, alla trasmissione e alla distribuzione di energia elettrica (v., in tal senso, sentenze del 1° luglio 2014, Ålands Vindkraft, C-573/12, EU:C:2014:2037, punto 86, e del 6 dicembre 2018, FENS, C-305/17, EU:C:2018:986, punti da 23 a 25).

51 Inoltre, l'articolo 2, punti 3 e 5, della direttiva 2009/72, sebbene enunci i criteri che consentono di distinguere le nozioni di sistema di trasmissione e di sistema di distribuzione di energia elettrica, lascia tuttavia agli Stati membri, come risulta, in particolare, dalla sovrapposizione delle definizioni ivi contenute relativamente all'alta tensione e ai clienti interessati, una certa discrezionalità nell'applicazione di tali criteri.

52 Pertanto, in assenza di disposizioni al riguardo in tale direttiva, e come osservato dall'avvocato generale al paragrafo 64 delle sue conclusioni, gli Stati membri, purché rispettino la distinzione operata da detto articolo 2, punti 3 e 5, tra la tensione altissima, alta, media e bassa, conservano la competenza a determinare i limiti precisi che consentono di distinguere tali differenti livelli di tensione.

53 Del pari, poiché, come risulta dall'articolo 2, punti 4 e 6, della direttiva 2009/72, tanto il gestore del sistema di trasmissione quanto quello del sistema di distribuzione possono essere responsabili delle corrispondenti interconnessioni tra i sistemi, gli Stati membri sono liberi di determinare, nel rispetto delle definizioni di cui ai punti 3 e 5 di detto articolo, se i punti di interconnessione appartengono al sistema di trasmissione o al sistema di distribuzione.

54 Conseguentemente, una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede che la trasformazione, in una sottostazione elettrica, della tensione elettrica per consentire il passaggio dall'alta alla media tensione rientri nell'ambito dell'attività del sistema di trasmissione non eccede il margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri per attuare l'articolo 2, punti 3 e 5, della direttiva 2009/72, in quanto tale scelta, consentita dal legislatore dell'Unione, è operata in funzione del livello di tensione.

55 Per contro, pena pregiudicare l'interpretazione autonoma e uniforme dell'articolo 2, punti 3 e 5, della direttiva 2009/72, gli Stati membri non possono aggiungere criteri distintivi supplementari diversi da quelli relativi al livello di tensione e alla

categoria dei clienti verso i quali l'energia elettrica viene trasferita per definire le nozioni di sistema di distribuzione e di sistema di trasmissione.

56 Infatti, come sottolineato dall'avvocato generale ai paragrafi 60 e 61 delle sue conclusioni, anche se la direttiva 2009/72 non procede a un'armonizzazione esaustiva dei settori da essa regolati, le nozioni di sistema di trasmissione e di sistema di distribuzione, ai sensi di tale direttiva, sono fondamentali nell'impianto di quest'ultima, dal momento che, per giungere al completamento del mercato interno dell'energia elettrica, detta direttiva, come emerge dalle disposizioni contenute nei suoi capi da IV a VI, e come già rilevato al punto 42 della presente sentenza, da un lato, impone la separazione giuridica e funzionale effettiva di tali sistemi e, dall'altro, assoggetta questi ultimi nonché i loro gestori a regole distinte.

57 Gli Stati membri sono pertanto tenuti, al fine di assicurare un'applicazione uniforme della direttiva 2009/72 che possa realizzare l'istituzione del mercato competitivo che ne è oggetto, sono tenuti a definire le nozioni di sistemi di distribuzione e di trasmissione dell'energia elettrica, ai sensi di tale direttiva, riferendosi unicamente ai due soli criteri previsti ai punti 3 e 5 dell'articolo 2 di quest'ultima, relativi, rispettivamente, al livello di tensione e alla categoria dei clienti ai quali l'energia elettrica viene trasferita.

58 Ne deriva che gli Stati membri non possono distinguere le nozioni di sistemi di distribuzione e di trasmissione di energia elettrica, ai sensi della direttiva 2009/72, fondandosi su un criterio ulteriore rispetto a quelli previsti all'articolo 2, punti 3 e 5, della stessa.

59 Di conseguenza, occorre rilevare che tali disposizioni ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che considera come criterio distintivo tra il sistema di trasmissione e il sistema di distribuzione, oltre a quello del livello della tensione elettrica, quello della proprietà degli impianti elettrici interessati.

60 Peraltro, per quanto riguarda l'ipotesi, rilevata dal giudice del rinvio, che un siffatto criterio distintivo derivi, in particolare, dall'interpretazione di detta normativa comune alla maggior parte dei giudici nazionali, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, l'obbligo per gli Stati membri, derivante da una direttiva, di conseguire il risultato previsto da quest'ultima, così come il loro dovere, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE, di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l'adempimento di tale obbligo, si impongono a tutte le autorità degli Stati membri, comprese, nell'ambito delle loro competenze, quelle giurisdizionali (sentenza del 14 maggio 2019, CCOO, C-55/18, EU:C:2019:402, punto 68 e giurisprudenza ivi citata).

61 Ne consegue che, nell'applicare il diritto interno, i giudici nazionali chiamati a interpretarlo sono tenuti a prendere in considerazione l'insieme delle norme di tale diritto e ad applicare i criteri ermeneutici riconosciuti dallo stesso al fine di interpretarlo, per quanto più possibile, alla luce della lettera e dello scopo della direttiva di cui trattasi, onde conseguire il risultato fissato da quest'ultima e conformarsi pertanto all'articolo 288, terzo comma, TFUE (sentenza del 14 maggio 2019, CCOO, C-55/18, EU:C:2019:402, punto 69 e giurisprudenza ivi citata).

62 L'esigenza di un'interpretazione conforme include l'obbligo, per i giudici nazionali, di modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata se questa si basa su un'interpretazione del diritto nazionale incompatibile con gli scopi di una direttiva (sentenza del 14 maggio 2019, CCOO, C-55/18, EU:C:2019:402, punto 70 e giurisprudenza ivi citata).

63 Occorre inoltre rilevare che, quando uno Stato membro, come la Repubblica di Bulgaria, ha deciso, ai fini della separazione tra la gestione del sistema di trasmissione di energia elettrica e le attività di generazione e fornitura di energia elettrica, di esercitare l'opzione prevista dall'articolo 9, paragrafo 8, lettera b), della direttiva 2009/72, che gli consente di non applicare le disposizioni di cui al paragrafo 1 di tale articolo, relative alla separazione proprietaria, per designare un gestore di sistemi di trasmissione indipendente, una tale scelta implica per tale Stato membro l'obbligo di conformarsi ai requisiti previsti al capo V della citata direttiva, di cui fa parte l'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), di quest'ultima (v., in tal senso, sentenza del 26 ottobre 2017, Balgarska energiyna borsa, C-347/16, EU:C:2017:816, punti 32, 33 e 41).

64 Orbene, quest'ultima disposizione esige esplicitamente che i gestori dei sistemi di trasmissione indipendenti siano proprietari dei beni necessari all'esercizio dell'attività di trasmissione di energia elettrica, in particolare del sistema di trasmissione, e ciò, in particolare, al fine di assicurare, come indicano i 'considerando' 16, 17 e 19 della direttiva 2009/72, l'indipendenza totale ed effettiva di detti gestori rispetto alle attività di fornitura e di generazione (v., in tal senso, sentenza del 26 ottobre 2017, Balgarska energiyna borsa, C-347/16, EU:C:2017:816, punto 34).

65 Per contro, le disposizioni della direttiva 2009/72 applicabili ai gestori del sistema di distribuzione, che figurano al capitolo VI di quest'ultima contenente gli articoli da 24 a 29, non impongono un requisito analogo per i gestori del sistema di distribuzione.

66 Infatti, l'articolo 26 della direttiva 2009/72, relativo alla dissociazione dei gestori del sistema di distribuzione, si limita a prevedere, da un lato, al paragrafo 1, che il gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, sia indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla distribuzione, senza tuttavia essere tenuto a separare la proprietà dei suoi beni da tale impresa.

67 D'altro lato, ai sensi del paragrafo 2, lettera c), di tale articolo, il gestore del sistema di distribuzione deve, tutt'al più, «disporre di effettivi poteri decisionali», indipendenti dall'impresa elettrica integrata, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo della rete».

68 Nondimeno, come indicato dall'avvocato generale al paragrafo 74 delle sue conclusioni, il requisito, stabilito dal diritto nazionale, secondo il quale il gestore del sistema di distribuzione deve essere proprietario del medesimo, benché non sia

imposto dalla direttiva 2009/72, può essere idoneo, come quello previsto per i gestori del sistema di trasmissione all'articolo 9, paragrafo 1, lettera *a*), e all'articolo 17, paragrafo 1, lettera *a*), di detta direttiva, a rafforzare la separazione effettiva delle diverse attività sul mercato dell'energia elettrica.

69 Un siffatto requisito sembra anche idoneo a indurre il gestore del sistema di distribuzione ad investire nella propria rete e quindi a contribuire a realizzare uno degli obiettivi della direttiva 2009/72, quello, risultante, in particolare, dai 'considerando' 9, 11, 19 e 44 di quest'ultima, di promuovere gli investimenti nelle infrastrutture al fine di garantire un approvvigionamento stabile di energia elettrica.

70 Tuttavia, tale requisito non può pregiudicare la realizzazione dell'obiettivo perseguito da tale direttiva consistente, come emerge dai punti da 38 a 40 della presente sentenza, nell'istituire un mercato interno dell'energia elettrica aperto in cui sia assicurato il buon funzionamento della concorrenza.

71 In particolare, come osservato dall'avvocato generale ai paragrafi da 78 a 81 delle sue conclusioni, quando, tenuto conto del suo livello di tensione e della categoria di clienti ai quali trasferisce l'energia elettrica, un sistema deve essere qualificato, in applicazione dell'articolo 2, punti 3 e 5, della direttiva 2009/72, come sistema di distribuzione, il requisito della proprietà di tale sistema di distribuzione da parte del suo gestore non può avere l'effetto di sottrarre tale sistema all'imperativo di conformità alle disposizioni della direttiva ad esso applicabili.

72 A tal riguardo occorre ricordare che la Corte ha già riconosciuto che gli Stati membri non possono ascrivere sistemi che ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/72 a una categoria di sistemi distinta da quelle espressamente previste da tale direttiva, in particolare, al fine di concedere loro esenzioni non previste dalla medesima (v., in tal senso, sentenza del 28 novembre 2018, Solvay Chimica Italia e a., C-262/17, C-263/17 e C-273/17, EU:C:2018:961, punto 48).

73 Di conseguenza, uno Stato membro non può escludere dalla nozione di sistema di distribuzione un sistema che serve a inoltrare energia elettrica ad alta, media e bassa tensione per la vendita a clienti grossisti o a clienti finali, per il solo motivo che il gestore di tale sistema non ne sia anche il proprietario.

74 Peraltro, come indicato dall'avvocato generale ai paragrafi 82 e 83 delle sue conclusioni, il requisito della proprietà del sistema di distribuzione in capo al suo gestore non può condurre ad attribuire a tale gestore un monopolio di durata illimitata per la distribuzione di energia elettrica in un determinato territorio, a causa della barriera all'ingresso che tale requisito potrebbe costituire per i terzi. Spetta tuttavia al giudice del rinvio valutare se il requisito di cui trattasi possa produrre conseguenze del genere.

75 Alla luce dell'insieme delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alle questioni prima e terza dichiarando che l'articolo 2, punti 3 e 5, della direttiva 2009/72 deve essere interpretato nel senso che:

- esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede che la trasformazione della tensione dell'energia elettrica per consentire il passaggio dall'alta alla media tensione rientri nell'ambito dell'attività di un sistema di trasmissione dell'energia elettrica,
- esso osta, invece, a una siffatta normativa che definisce le nozioni di sistema di trasmissione di energia elettrica e di sistema di distribuzione di energia elettrica sulla base non solo del criterio del livello di tensione, ma anche di quello della proprietà dei beni impiegati per l'esercizio delle attività, rispettivamente, di trasmissione e di distribuzione.

76 La presente interpretazione non pregiudica tuttavia, da un lato, l'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera *a*), della medesima direttiva, secondo il quale il gestore di un sistema di trasmissione indipendente deve essere proprietario di tale sistema, e, dall'altro, il diritto degli Stati membri di imporre al gestore di un sistema di distribuzione l'obbligo di essere proprietario di tale sistema, a condizione - che spetta al giudice del rinvio verificare - che siffatto requisito non metta in pericolo la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla direttiva, in particolare sottraendo un tale sistema all'obbligo di conformità alle disposizioni ad esso applicabili ai sensi della direttiva stessa.

Sulla seconda questione

77 Con la sua seconda questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se la direttiva 2009/72 debba essere interpretata nel senso che un utente collegato alla rete elettrica a livello di un dispositivo a media tensione deve necessariamente essere considerato un cliente del gestore del sistema di distribuzione di energia elettrica titolare di una licenza esclusiva per la distribuzione di energia elettrica nel territorio interessato, anche qualora quest'ultimo non sia proprietario delle installazioni e indipendentemente dagli accordi contrattuali tra detto utente e il gestore del sistema di trasmissione di energia elettrica.

78 A tale riguardo occorre ricordare che il libero accesso dei terzi ai sistemi di distribuzione e di trasmissione di energia elettrica, istituito all'articolo 32, paragrafo 1, prima e seconda frase, della direttiva 2009/72, costituisce, come già rilevato al punto 41 della presente sentenza, una delle misure essenziali che gli Stati membri sono tenuti ad attuare per completare il mercato interno dell'energia elettrica.

79 Tale diritto di accesso è strettamente connesso al diritto dei consumatori di scegliere liberamente i propri fornitori e a quello dei fornitori di fornire liberamente i loro prodotti ai propri clienti, nel senso che, se ai clienti dev'essere consentito di scegliere liberamente i loro fornitori, è necessario che i fornitori abbiano il diritto di accedere ai diversi sistemi di trasmissione e di distribuzione che trasportano l'elettricità ai clienti (v., per analogia, sentenze del 22 maggio 2008, citiworks, C-439/06, EU:C:2008:298, punto 43, nonché del 9 ottobre 2008, Sabatauskas e a., C-239/07, EU:C:2008:551, punti 33 e 43).

80 Conformemente all'articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2009/72, l'accesso ai sistemi deve essere fondato su criteri obiettivi, non discriminatori e trasparenti, nonché su tariffe pubblicate prima della loro entrata in vigore, e non deve essere discrezionale (v., per analogia, sentenza del 9 ottobre 2008, Sabatauskas e a., C-239/07, EU:C:2008:551, punto 46).

81 Ne risulta che detta disposizione lascia agli Stati membri l'onere di adottare le misure necessarie a tal fine, essendo gli stessi competenti, conformemente all'articolo 288 TFUE, quanto alla forma e ai mezzi da impiegare per pervenire all'attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione o di distribuzione, purché si conformino al principio del libero accesso a tali sistemi, salvo eccezioni o deroghe previste dalla stessa direttiva (v., in tal senso, sentenza del 28 novembre 2018, Solvay Chimica Italia e a., C-262/17, C-263/17 e C-273/17, EU:C:2018:961, punto 56 e giurisprudenza ivi citata).

82 Si deve peraltro ricordare che gli obblighi degli Stati membri enunciati all'articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2009/72 riguardano unicamente l'accesso ai sistemi e non la connessione a questi ultimi, intesa come collegamento fisico ai sistemi (v., in tal senso, sentenza del 9 ottobre 2008, Sabatauskas e a., C-239/07, EU:C:2008:551, punto 42).

83 Orbene, il diritto dei clienti di scegliere liberamente i loro fornitori, sancito da tale disposizione, è garantito sia nel caso in cui il fornitore colleghi i clienti a un sistema di trasmissione sia nel caso in cui tale collegamento li connetta a un sistema di distribuzione (sentenza del 9 ottobre 2008, Sabatauskas e a., C-239/07, EU:C:2008:551, punto 43).

84 Ne consegue che gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità per orientare gli utenti dei sistemi verso un tipo di sistema piuttosto che un altro e, pertanto, per determinare il tipo di sistema a cui sarà realizzato un collegamento, sempre che, tuttavia, quest'ultimo avvenga in condizioni non discriminatorie e obiettive. Gli utenti non hanno dunque il diritto di scegliere a loro discrezione il sistema al quale intendono collegarsi (v., in tal senso, sentenza del 9 ottobre 2008, Sabatauskas e a., C-239/07, EU:C:2008:551, punti da 46 a 49).

85 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che l'utente di cui trattasi nel procedimento principale chiede il collegamento al sistema di trasmissione di energia elettrica essendo collegato a un dispositivo a media tensione integrato in un impianto che trasforma la tensione elettrica per consentire il passaggio dall'alta alla media tensione, giacché, ai sensi del diritto nazionale, una trasformazione siffatta rientra nell'attività di tale sistema di trasmissione.

86 A tal riguardo si è già constatato ai punti 53 e 54 della presente sentenza che dall'articolo 2, punti 4 e 6, della direttiva 2009/72 risulta che gli Stati membri sono liberi di determinare, nell'esercizio del margine di discrezionalità loro riconosciuto da detta direttiva, se i punti di interconnessione tra un sistema di trasmissione di energia elettrica e un sistema di distribuzione di energia elettrica facciano parte del primo o del secondo tipo di sistema, di modo che gli Stati membri possono prevedere che la trasformazione della tensione elettrica per consentire il passaggio dall'alta alla media tensione rientri nell'ambito dell'attività di un sistema di trasmissione di energia elettrica.

87 Risulta così che il collegamento di un utente, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, al sistema di trasmissione di energia elettrica può considerarsi fondato su motivi oggettivi e non discriminatori, qualora tale utente sia collegato a un dispositivo a media tensione che rientra, conformemente alla direttiva 2009/72 e al diritto nazionale, nell'attività di tale sistema di trasmissione.

88 Ne consegue che detta direttiva non osta a che, in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, un tale utente sia considerato collegato al sistema di trasmissione di energia elettrica.

89 Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare se il dispositivo in questione faccia effettivamente parte, come sembra emergere dagli elementi sottoposti alla Corte e dalle discussioni svoltesi in udienza, della sottostazione elettrica rientrante nel sistema di trasmissione di energia elettrica e non costituisca, quindi, un elemento esterno a quest'ultima e appartenente piuttosto al sistema di distribuzione di energia elettrica.

90 È comunque irrilevante a tal riguardo, come risulta dalla risposta alla prima e alla terza questione, in particolare dal punto 71 della presente sentenza, che i rispettivi gestori del sistema di distribuzione e del sistema di trasmissione siano o meno proprietari del sistema di cui trattasi, in quanto tale circostanza non può valere a privare detto sistema della sua natura di sistema di distribuzione o di sistema di trasmissione, ai sensi della direttiva 2009/72.

91 Di conseguenza, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che la direttiva 2009/72, in particolare il suo articolo 2, punti da 3 a 6, e il suo articolo 32, paragrafo 1, deve essere interpretata nel senso che un utente che è collegato alla rete elettrica a livello di un dispositivo a media tensione non deve necessariamente essere considerato cliente del gestore del sistema di distribuzione di energia elettrica titolare di una licenza esclusiva per la distribuzione di energia elettrica nel territorio interessato, quali che siano gli accordi contrattuali tra detto utente e il gestore del sistema di trasmissione di energia elettrica; un tale utente può, infatti, essere considerato cliente del sistema di trasmissione di energia elettrica qualora sia collegato a un dispositivo a media tensione facente parte - circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare - di una sottostazione elettrica la cui attività di trasformazione della tensione elettrica per consentire il passaggio dall'alta alla media tensione rientri nell'ambito di attività di tale sistema.

Sulle spese

92 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

1) L'articolo 2, punti 3 e 5, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, deve essere interpretato nel senso che:

- esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede che la trasformazione della tensione dell'energia elettrica per consentire il passaggio dall'alta alla media tensione rientri nell'ambito dell'attività di un sistema di trasmissione dell'energia elettrica,
- esso osta, invece, a una siffatta normativa che definisce le nozioni di sistema di trasmissione di energia elettrica e di sistema di distribuzione di energia elettrica sulla base non solo del criterio del livello di tensione, ma anche di quello della proprietà dei beni impiegati per l'esercizio delle attività, rispettivamente, di trasmissione e di distribuzione.

La presente interpretazione non pregiudica tuttavia, da un lato, l'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della medesima direttiva, secondo il quale il gestore di un sistema di trasmissione indipendente deve essere proprietario di tale sistema, e, dall'altro, il diritto degli Stati membri di imporre al gestore di un sistema di distribuzione l'obbligo di essere proprietario di tale sistema, a condizione - che spetta al giudice del rinvio verificare - che siffatto requisito non metta in pericolo la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla direttiva, in particolare sottraendo un tale sistema all'obbligo di conformità alle disposizioni ad esso applicabili ai sensi della direttiva stessa.

2) La direttiva 2009/72, in particolare il suo articolo 2, punti da 3 a 6, e il suo articolo 32, paragrafo 1, deve essere interpretata nel senso che un utente che è collegato alla rete elettrica a livello di un dispositivo a media tensione non deve necessariamente essere considerato cliente del gestore del sistema di distribuzione di energia elettrica titolare di una licenza esclusiva per la distribuzione di energia elettrica nel territorio interessato, quali che siano gli accordi contrattuali tra detto utente e il gestore del sistema di trasmissione di energia elettrica; un tale utente può, infatti, essere considerato cliente del sistema di trasmissione di energia elettrica qualora sia collegato a un dispositivo a media tensione facente parte - circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare - di una sottostazione elettrica la cui attività di trasformazione della tensione elettrica per consentire il passaggio dall'alta alla media tensione rientri nell'ambito di attività di tale sistema.

(Omissis)

Considerazioni sul mercato dell'energia fotovoltaica nel comparto agro-energetico alla luce della sentenza della Corte di giustizia europea in causa C-31/18 del 17 ottobre 2019 e della nuova direttiva 2019/944/UE sul mercato dell'energia elettrica

1. - Breve sintesi dei fatti in sentenza. La controversia in esame ha ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale¹ posta alla Corte di giustizia europea, ai sensi dell'art. 267² TFUE dal Tribunale amministrativo di Sofia, Bulgaria, nel procedimento «Elektrozpredelenie Yug EAD» (di qui in seguito «ER Yug») contro «l'Autorità bulgara di regolamentazione dell'energia e dell'acqua» e verte sull'interpretazione dell'art. 2, punti 3 e 5 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 *relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*.

La controversia nasce tra la società ER Yug, gestore del sistema di distribuzione dell'energia elettrica del sud-est della Bulgaria, e l'Autorità bulgara di regolamentazione dell'energia e dell'acqua, relativamente alla fatturazione alla società «BMF Port Burgas» (di qui in seguito «BMF») delle tariffe per l'accesso a tale sistema di distribuzione e per la trasmissione di energia elettrica insistente sul medesimo sistema.

La BMF, intervenuta nel processo, è una società che gestisce in concessione un porto fornendone i relativi servizi con stabilimenti che hanno sede nella zona oggetto della licenza della ER Yug. Alla BMF sono stati attribuiti in concessione due terminal portuali. Nel settembre 2013 tra le società ER Yug e BMF era stato stipulato un contratto di servizi in virtù del quale la prima forniva alla seconda l'accesso al sistema di distribuzione di energia elettrica, garantendone la trasmissione al fine di rifornire di elettricità gli stabilimenti della BMF siti nell'area portuale.

Nello specifico gli stabilimenti di un terminal portuale risultano connessi alla rete elettrica tramite una linea di media tensione (20 kV) «Porto nuovo» di proprietà dello Stato e attribuita alla società BMF nell'ambito della concessione dei terminal portuali. Tale linea di media tensione è a sua volta connessa a livello della media tensione al dispositivo (anch'esso di media tensione) della sottostazione di conversione «Pescatori», di proprietà del gestore della trasmissione in Bulgaria, la società «Elektroenergien systemen operator» (di qui in seguito «Eso»).

La società Eso trasmette l'elettricità con un sistema ad alta tensione (110 kV) che viene trasformata in corrente a media tensione (20 kV) nei trasformatori n. 1 e n. 2, punti di interconnessione tra il sistema di trasmissione e di distribuzione, prima di entrare nel dispositivo a media tensione della sottostazione «Pescatori». L'elettricità proveniente dal sistema di trasmissione della Eso verso il sistema di distribuzione della ER Yug viene misurata commercialmente da strumenti, di proprietà di quest'ultima, installati dopo i trasformatori n. 1 e n. 2 a livello delle connessioni identificate dalle cellule n. 26 e n. 39 del dispositivo della sottostazione «Pescatori». La linea elettrica «Porto nuovo» risulta connessa a tale dispositivo a livello della cellula n. 44, che è utilizzata esclusivamente per trasmettere e fornire elettricità alla società BMF.

Il 6 ottobre 2016 la BMF, ritenendo di essere connessa direttamente al sistema di trasmissione, ha ritenuto di poter recedere unilateralmente dal contratto con la società ER Yug e ha stipulato con la società Eso contratti aventi ad oggetto l'accesso alla rete di trasmissione e servizi connessi, al fine di fornire energia ai suoi stabilimenti. La ER Yug, in considerazione del fatto che tali stabilimenti continuassero ad essere

¹ Con decisione del 4 gennaio 2018, pervenuta in cancelleria il 17 gennaio 2018.

² Ai sensi dell'articolo, la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale: *a)* sull'interpretazione dei trattati; *b)* sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione. Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno degli Stati membri, tale organo giurisdizionale può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione.

connessi alla rete di distribuzione, ha proseguito a fatturare alla BMF quanto stabilito per l'accesso al sistema di distribuzione e per la trasmissione di elettricità, in virtù del contratto stipulato nell'anno 2013. Adita dalla BMF, l'Autorità bulgara di regolamentazione dell'energia e dell'acqua ha concluso (con decisione n. Zh-37 del 28 febbraio 2017) che per la ER Yug, decorso il termine di recesso dal contratto, fosse venuto meno il diritto di fatturare alla BMF le tariffe per l'accesso al sistema di distribuzione di elettricità e per la trasmissione su tale sistema, ritenendo che gli stabilimenti della BMF fossero direttamente connessi al sistema di elettricità della Eso.

L'Autorità bulgara di regolamentazione dell'energia e dell'acqua ha intimato alla società ER Yug di cessare la fatturazione alla società BMF e di rivedere le tariffe fatturate successivamente allo scadere del termine di recesso dal contratto con BMF. La ER Yug ha impugnato la decisione dell'Autorità bulgara di regolamentazione dell'energia e dell'acqua dinanzi al «Supremo Tribunale amministrativo di Sofia», sostenendo che fintantoché la società BMF risulti connessa al sistema di distribuzione di elettricità essa non può recedere dal contratto di accesso e di trasmissione dell'elettricità mediante tale sistema.

Il giudice del rinvio ritiene che nella presente causa *in primis* debba essere accertato se gli stabilimenti della BMF siano connessi alla rete di distribuzione o a quella di trasmissione per definire a quale gestore corrispondere le tariffe per i servizi di rete. Infatti, nel caso specifico se il livello di tensione fosse l'unico criterio distintivo tra ciò che costituisce il sistema trasmissione da quello distribuzione, così come sembra affermare il legislatore dell'Unione, la BMF dovrebbe pagare le tariffe per i servizi di rete alla ER Yug, per la sua esclusività nella fornitura di servizi di rete a tutti i soggetti allacciati a livello della media tensione (nel caso specifico linea «Porto nuovo» e sottostazione «Pescatori»), non risultando significativa la proprietà o meno delle installazioni poste nel territorio previsto dalla licenza.

Risulta pertanto decisivo individuare il criterio distintivo fra le attività di trasmissione e di distribuzione e conseguentemente tra «sistema di trasmissione» e «sistema di distribuzione», e, ai fini del presente lavoro, comprendere se risultino sussistenti o meno, intervenuta la sentenza, alcune conseguenze giuridiche per l'azienda agricola e per il comparto di produzione agro-energetica in generale anche considerando, *de iure condito*, la nuova direttiva *sull'energia elettrica* 2019/944/UE.

Rileva il giudice del rinvio che il legislatore nazionale (bulgaro) ha previsto che «sistema di distribuzione» e «sistema di trasmissione» si differenzino per il criterio di proprietà degli impianti elettrici del gestore del «sistema di trasmissione» o del gestore del «sistema di distribuzione», introducendo un ulteriore criterio di distinzione fra le attività di trasmissione³ e quelle di distribuzione⁴, non chiarendo invece la sua posizione sul livello di tensione dell'energia elettrica trasportata, che piuttosto risulterebbe essere l'unico criterio rilevante per la direttiva 2009/72/CE, recentemente ribadito⁵ dalla nuova direttiva 2019/944/UE del 5 giugno 2019, relativa, anch'essa, a *norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*.

In base a tali considerazioni, il Tribunale amministrativo di Sofia ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali che evidenziano dubbi interpretativi sulle

³ L'art. 86, par. 1, dello *Zakon za energetikata* (legge bulgara sull'energia, DV n. 107, 2003, di seguito ZE), prevede quanto segue: «La trasmissione di energia elettrica è effettuata dal gestore del sistema di trasmissione dell'energia elettrica che ha ottenuto una licenza per la trasmissione di energia elettrica (...)».

⁴ L'art. 88, par. 1, dello ZE recita: «La distribuzione di energia elettrica e la gestione dei sistemi di distribuzione della stessa sono riservate ai gestori dei sistemi di distribuzione che siano proprietari di detti sistemi in un determinato territorio e abbiano ottenuto una licenza per la distribuzione dell'energia elettrica nell'area corrispondente», riportato in conclusioni dell'avvocato generale Giovanni Pitruzzella, 16 maggio 2019.

⁵ Nelle due direttive le definizioni di «trasmissione» (art. 2, punto 3 della direttiva 2009/72/CE e art. 2, punto 34 della direttiva 2019/944/UE), «gestore del sistema di trasmissione» (art. 2, punto 4 della direttiva 2009/72/CE e art. 2, punto 35 della direttiva 2019/944/UE), «distribuzione» (art. 2, punto 5 della direttiva 2009/72/CE e art. 2, punto 28 della direttiva 2019/944/UE) e «gestione del sistema di distribuzione» (art. 2, punto 6 della direttiva 2009/72/CE e art. 2, punto 29 della direttiva 2019/944/UE) sono le medesime.

nozioni fondamentali della direttiva 2009/79/CE⁶ di cui all'art. 2, punti 3 e 5, in particolare sulle nozioni di «sistema di trasmissione» e «sistema di distribuzione»:

- a) se l'unico criterio di distinzione tra sistema di distribuzione e trasmissione è da ritenersi il livello di tensione;
- b) se i clienti (in senso ampio, potendovi ricomprendere anche le imprese e le aziende agricole) allacciati alla rete a media tensione sono da considerare esclusivamente clienti del sistema di distribuzione di energia elettrica, indipendentemente da chi appartengano le installazioni insistenti nel territorio corrispondente all'area del licenziatario, anche quando i suddetti clienti abbiano stipulato contratti con il gestore del sistema di trasmissione;
- c) se le disposizioni nazionali di cui all'art. 1, punto 44 in combinato con l'art. 20⁷ delle disposizioni complementari e quelle dell'art. 88⁸, par. 1 dello «Zakon za energetikata» (legge bulgara sull'energia, DV n. 107, 2003, di seguito ZE) sono da considerarsi conformi alle disposizioni di cui all'art. 2 della direttiva. Nei successivi due paragrafi procederemo ad esaminare la decisione della Corte di giustizia europea su tali interrogativi, scomponendo la trattazione dei quesiti secondo due concetti fondamentali: *in primis* il livello di tensione e la separazione proprietaria (relativi alla prima e alla terza pregiudiziale), e a seguire la nozione di cliente nel mercato dell'energia (relativo alla seconda pregiudiziale). Attraverso le parole della Corte sarà evidenziato come cambierà il mercato dell'energia in seguito alla sentenza C-31/18 e in seguito all'introduzione della nuova direttiva europea sull'energia elettrica.

2. - Il livello di tensione e la separazione proprietaria. Esaminando i 'considerando' da 1 a 3, 9, 11, 16, 17, 19 e 44 della direttiva 2009/72/CE si evidenzia come essa abbia fortemente voluto nel settore dell'energia elettrica la separazione tra le attività di fornitura e di produzione da un lato e quelle di gestione delle reti dall'altro, attraverso tre modelli organizzativi⁹. L'analisi del settore energetico evidenzia come l'Unione europea abbia innovato il mercato dell'energia elettrica fin dal 1996, grazie soprattutto alla liberalizzazione dei mercati dell'elettricità e come sottolineato da una copiosa letteratura politica, giuridica ed economica¹⁰.

⁶ La direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, *relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*, è stata adottata nel quadro del «terzo pacchetto energia» che costituisce un elemento essenziale per l'attuazione del mercato interno dell'energia al fine di armonizzare e liberalizzare il mercato interno dell'energia dell'UE mediante misure riguardanti l'accesso al mercato e la sua trasparenza e regolamentazione, la tutela dei consumatori, il sostegno all'interconnessione e livelli adeguati di approvvigionamento. Tali misure mirano a creare un mercato dell'energia elettrica dell'UE più competitivo, vantaggioso per i clienti, flessibile e non discriminatorio con prezzi di fornitura basati sul mercato, sulla base degli artt. 194 e 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

⁷ «La trasmissione di energia elettrica» è «il trasporto di detta energia attraverso il sistema di trasmissione» e il «sistema di trasmissione dell'energia elettrica» è «l'insieme delle linee elettriche e degli impianti elettrici destinati alla trasmissione, alla trasformazione dell'energia elettrica da alta a media tensione e alla distribuzione dei flussi di energia».

⁸ «La distribuzione di energia elettrica e la gestione dei sistemi di distribuzione della stessa sono riservate ai gestori dei sistemi di distribuzione di energia elettrica, proprietari di detti sistemi in un determinato territorio e titolari di una licenza per la distribuzione dell'energia elettrica nell'area corrispondente».

⁹ Essi verranno esplicitati anche in seguito, con denominazione anglosassone. Ci riferiamo alla completa «separazione proprietaria», al «gestore di sistemi indipendente» (GSI - responsabile della manutenzione delle reti, mentre gli elementi patrimoniali restano di proprietà dell'impresa integrata) e al «gestore di trasmissione/trasporto indipendente» (GTI - un sistema di norme dettagliate che garantiscono l'autonomia, l'indipendenza e gli investimenti necessari nell'attività di trasmissione/trasporto). La separazione proprietaria promuove investimenti, crea trasparenza e garantisce, all'interno di un processo di armonizzazione, un sistema completamente aperto che offre reali libertà di scelta, presta particolare attenzione ai diritti dei consumatori mediante opportunità commerciali, prezzi competitivi e servizi per lo sviluppo sostenibile. La separazione della proprietà implica che il proprietario della rete quale gestore del sistema sia giuridicamente e funzionalmente indipendente dalle imprese di fornitura e di generazione; di contro, il gestore di sistemi di trasmissione non può vantare diritti su un'impresa di generazione o fornitura, al fine di evitare discriminazioni nella gestione della rete, ma anche negli incentivi che hanno le imprese verticalmente integrate a investire in misura adeguata nelle proprie reti.

¹⁰ *Ex multis*, cfr. V. TERMINI, *La liberalizzazione nel settore dell'energia elettrica*, in *Riv. politica economica*, 2005, luglio-agosto.

Obiettivo principale dei c.d. «pacchetti energia»¹¹ è stato quello *in primis* di contemperare interessi nazionali e sovranazionali dell'Unione, al fine di attuare misure comuni per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica che portino a garantire il libero accesso dei terzi ai sistemi di distribuzione e di trasmissione¹². Tali nozioni sono espressamente riportate nella direttiva in questione che definisce la nozione di «trasmissione» e di «distribuzione» rispettivamente:

- a) la «trasmissione» (art. 2, punto 3 della direttiva 2009/72/CE e art. 2, punto 34 della nuova direttiva 2019/944/UE) come «il trasporto di energia elettrica sul sistema interconnesso ad altissima tensione e ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti finali o ai distributori, ma non comprendente la fornitura»;
- b) la «distribuzione» (art. 2, punto 5 della direttiva 2009/72/CE e art. 2, punto 28 della nuova direttiva 2019/944/UE) come «il trasporto di energia elettrica su sistemi di distribuzione ad alta, media e bassa tensione per le consegne ai clienti, ma non comprendente la fornitura».

La nozione di fornitura viene definita all'art. 2, punto 19 della direttiva 2009/72/CE e all'art. 2, punto 12 della nuova direttiva 2019/944/UE come «la vendita, compresa la rivendita, di energia elettrica ai clienti». Ai sensi di tali direttive, l'unico criterio distintivo e oggettivo che permetta di stabilire se una rete costituisca un sistema di distribuzione o trasmissione è pertanto quello del livello tensione dell'energia elettrica trasportata: altissima (superiore a 150 kV) e alta tensione (tra 30 e 150 kV) per il sistema di trasmissione e alta, media (tra 1 e 30 kV) e bassa tensione (inferiore a 1 kV) per il sistema di distribuzione¹³. La direttiva 2009/72/CE lascia una certa discrezionalità agli Stati membri nel determinare i limiti corrispondenti ai diversi livelli di tensione, e tale margine di manovra non sembra infatti costituire un pregiudizio agli obiettivi della direttiva purché venga rispettata la distinzione tra l'altissima, alta, media e bassa tensione: da ciò deriva che i punti di interconnessione, quali le sottostazioni elettriche, tra trasmissione e distribuzione, possono far parte indifferentemente del sistema di trasmissione o di quello di distribuzione, ma, come sottolineato dall'avvocato generale nelle sue conclusioni, al par. 78¹⁴, non possono esserci «zone grigie», tratti cioè di rete elettrica che siano sottratti al regime giuridico previsto dalle disposizioni della direttiva.

Da ciò deriva che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento in questione, che prevede la trasformazione dall'alta alla media tensione tramite una sottostazione elettrica che è compresa nell'ambito dell'attività del sistema di trasmissione, rientra nel margine di discrezionalità che hanno gli Stati membri per dare attuazione all'art. 2, punti 3 e 5 della direttiva 2009/72/CE.

¹¹ Tra il 1996 e il 2009 sono stati adottati tre pacchetti legislativi di misure finalizzate alla liberalizzazione del settore. Grazie a tali misure, nuovi fornitori di gas ed elettricità possono accedere ai mercati degli Stati membri e i consumatori, sia industriali che domestici, sono ormai liberi di scegliere il proprio fornitore. Il primo pacchetto legislativo (direttiva 96/92/UE *concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica* e direttiva 98/30/UE *relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale*) è stato sostituito nel 2003 da un secondo pacchetto legislativo, che ha consentito a nuovi fornitori di gas e di elettricità di accedere ai mercati degli Stati membri e ha dato ai consumatori (a quelli industriali a partire dal 1° luglio 2004 e a quelli domestici dal 1° luglio 2007) la possibilità di scegliere i propri fornitori di gas e di elettricità. Nell'aprile 2009 è stato adottato un terzo pacchetto legislativo (che modifica il secondo) volto a liberalizzare ulteriormente il mercato interno dell'elettricità e del gas.

¹² Capo VIII, art. 32 della direttiva 2009/72/CE, rubricato «Accesso di terzi»: «Gli Stati membri garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema (...)».

¹³ Per quanto diremo successivamente, occorre soffermarsi, anche se in maniera assolutamente superficiale, sulle finalità dei sistemi di distribuzione precisando le loro funzioni all'interno delle fasi della filiera elettrica. L'energia prodotta viene trasportata dalle società produttrici ai distributori locali, sulla rete nazionale ad altissima o ad alta tensione. Tali sistemi, di grandi dimensioni, garantiscono la sicurezza e l'efficienza del sistema, all'interno dei diversi Stati membri. Nella cabine primarie la corrente viene trasformata da alta a media tensione e da qui inizia la rete di distribuzione. Le linee in media tensione arrivano alle cabine secondarie di trasformazione, da qui la corrente in bassa tensione viene diffusa capillarmente agli utenti. Le società distributrici gestiscono l'ultima parte della rete elettrica. Cfr. F. RANALLI - S. TESTARMATA, *Il mercato dell'energia elettrica tra concorrenza e servizio pubblico*, in R. MELE - R. MUSSARI (a cura di), *L'innovazione della governance e delle strategie nei settori delle public utilities*, Bologna, 2009.

¹⁴ Conclusioni dell'avvocato generale Giovanni Pitruzzella, presentate il 16 maggio 2019.

Non rientra invece, secondo la Corte, nel margine di discrezionalità, perché lesiva del principio fondamentale di creazione di un mercato interno dell'energia, una modifica alle nozioni di base contenute nell'art. 2, punti 3 e 5 della direttiva 2009/72/CE: gli Stati membri non possono aggiungere criteri distintivi supplementari diversi, relativi al livello di tensione e alla categoria dei clienti verso i quali l'energia elettrica viene trasferita, per distinguere il sistema di distribuzione da quello di trasmissione. Uno Stato membro non può inserire nella normativa nazionale pertanto, come criterio ulteriore, la proprietà degli impianti elettrici utilizzati.

La legislazione nazionale bulgara prevede il requisito della proprietà del sistema di distribuzione, in capo al gestore di tale rete, diversamente da quanto previsto dalla direttiva 2009/72/CE, art. 17, par. 1, lett. a), che esige esplicitamente che i gestori dei sistemi di trasmissione siano proprietari dei beni necessari all'esercizio della loro attività, al fine di assicurare una totale ed effettiva indipendenza rispetto alle attività di fornitura e generazione, ma non impone il medesimo requisito per i gestori dei sistemi di distribuzione. Rileva inoltre la Corte, al par. 63, che quando uno Stato membro, come la Repubblica di Bulgaria, decide di esercitare l'opzione prevista dall'art. 9, par. 8, lett. b) della direttiva 2009/72/CE¹⁵ che gli permette di non applicare le disposizioni di cui al par. 1 di tale articolo (relativa alla separazione proprietaria), per designare un gestore di sistemi di trasmissione indipendente, deve obbligatoriamente conformarsi ai requisiti previsti dal capo V della direttiva medesima, in particolare a quanto stabilito dall'art. 17, par. 1, lett. a), in cui si prevede che i gestori dei sistemi di trasmissione indipendenti siano proprietari dei beni necessari per esercitare l'attività di trasmissione di energia elettrica, al fine di assicurare, come precedentemente sottolineato, la loro indipendenza rispetto alle attività di fornitura e generazione. Contrariamente, al capitolo VI della direttiva 2009/72/CE (artt. da 24 a 29) si prevede che il gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte di un'impresa integrata¹⁶, deve essere indipendente, sia sotto il profilo giuridico sia per il potere decisionale, da altre attività non connesse alla proprietà, ma non è tenuto a separare la proprietà dei suoi beni da tale impresa.

La Corte, facendo proprie le conclusioni dell'avvocato generale al par. 34, ritiene che il requisito stabilito dal diritto nazionale, secondo il quale il gestore del sistema di distribuzione deve essere proprietario dello stesso, potrebbe risultare idoneo, in quanto non imposto dalla direttiva, e potrebbe rafforzare la separazione effettiva dell'insieme delle attività dell'energia elettrica intese in senso lato e assicurare, tramite investimenti di infrastrutture, una stabilità agli approvvigionamenti, ma ritiene, come emerge dai paragrafi 38 e 40 della sentenza, che il requisito della proprietà del sistema di distribuzione da parte del suo gestore non possa certamente far venir meno l'imperativo di conformità alle disposizioni della direttiva, il cui obiettivo principale è quello di garantire un contesto di concorrenza¹⁷.

La prima parte del dispositivo della sentenza, quantunque d'importanza dirimente ai fini della disciplina del mercato europeo dell'energia, non è idonea a far insorgere degli effetti apprezzabili nel comparto agricolo. Nei riguardi dell'imprenditore agricolo, che operi a livello di semplice azienda agricola oppure di agriturismo, non cale l'affermazione della Corte di giustizia europea secondo cui: «L'articolo 2, punti 3 e 5, della direttiva 2009/72/CE non osta a una normativa nazionale (...) che prevede che la trasformazione della tensione dell'energia elettrica per consentire il passaggio dall'alta alla media tensione

¹⁵ Art. 9, par. 8, rubricato «Separazione dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di trasmissione»: «Se il 3 settembre 2009 il sistema di trasmissione appartiene ad un'impresa verticalmente integrata uno Stato membro può decidere di non applicare il par. 1, b) e si conforma alle disposizioni del capo V».

¹⁶ Integrazione verticale è un'espressione che nella microeconomia e nel *management* strategico descrive la scelta di un'impresa produttrice o assemblatrice di un certo prodotto di integrare all'interno della propria attività un maggior numero di «passaggi intermedi» necessari all'ottenimento del prodotto finito. Le società integrate verticalmente sono unite attraverso una gerarchia e condividono un proprietario comune. Di solito ogni membro della gerarchia si occupa di *step* differenti, quindi l'integrazione soddisfa un bisogno comune.

¹⁷ Da tale affermazione deriva pertanto che uno Stato membro non possa escludere dalla definizione di sistema di distribuzione un sistema che, pur operando nel trasporto di energia elettrica ad alta, media e bassa tensione per la vendita a clienti, sia pretermesso per il solo fatto che il gestore di tale sistema non ne sia anche proprietario.

rientri nell'ambito dell'attività di un sistema di trasmissione dell'energia elettrica»; questo poiché, come verrà sottolineato nel prosieguo dell'esposizione, non è ambizione dell'imprenditore agricolo quella di diventare gestore di un sistema di trasmissione; viceversa all'imprenditore *de quo* può interessare il diventare gestore di un sistema di distribuzione, indifferentemente utilizzando impianti a isola¹⁸ o sfruttando la preesistente rete nazionale¹⁹.

3. - Il «cliente» nel mercato dell'energia. Veniamo ora ad esaminare la decisione della Corte sulla seconda questione pregiudiziale, riguardante i consumatori di energia elettrica. Il giudice del rinvio chiede, alla luce della direttiva 2009/72/CE, se i consumatori collegati a un dispositivo di media tensione debbano essere considerati clienti del gestore del sistema di distribuzione licenziatario per l'area corrispondente, anche quando tale gestore non sia il proprietario dei dispositivi a cui il cliente risulta essere connesso, e anche se si verifichi la condizione tale per cui detto cliente abbia concluso direttamente un contratto con il gestore di trasmissione. È sicuramente questa la parte più interessante, anche ai nostri fini, di tale sentenza, e che permette di intersecare la disciplina dell'attività agricola c.d. agro-energetica, il contenuto della presente pronuncia e, *de iure condito*, la nuova direttiva sull'energia 2019/944/UE già rammentata.

Dalle considerazioni espresse precedentemente, emerge la possibilità che un cliente si connetta a un sistema a media tensione che fa parte del sistema di trasmissione. Al punto 41 della sentenza la Corte, richiamando l'art. 32, par. 1, prima e seconda frase della direttiva sopra menzionata, ricorda che gli Stati membri devono garantire il libero accesso dei terzi ai sistemi di distribuzione e di trasmissione di energia elettrica quale misura essenziale: un cliente, pur essendo connesso alla rete elettrica a livello della media tensione, può accedere liberamente alla rete di trasmissione.

Gli Stati membri hanno l'onere di adottare le misure necessarie perché i clienti possano scegliere liberamente il fornitore e i fornitori possano accedere ai diversi sistemi di trasmissione e di distribuzione che trasportano l'energia. Una precisazione: l'art. 32 dispone unicamente per l'accesso al sistema e non per il collegamento fisico a questo, cioè per la connessione²⁰. È il giudice del rinvio che deve stabilire, nel caso specifico, se il dispositivo a medio termine cui è connessa la linea «Porto nuovo» costituisca un elemento a media tensione della sottostazione «Pescatori» (potremmo definirlo elemento interno) oppure

¹⁸ Si tratta dei cosiddetti impianti *stand alone* o *off grid*: come suggerisce il nome, questi impianti fotovoltaici prevedono una configurazione tale che i pannelli solari non risultino collegati alla rete elettrica nazionale. Per il resto, l'impianto ad isola permette gli stessi coefficienti di indipendenza energetica, grazie a batterie di accumulo che consentono di poter accedere all'elettricità anche durante le ore notturne. Questo tratto distintivo fa sì che gli impianti *stand alone* vengano utilizzati principalmente nei casi in cui sia difficile connettere l'abitazione alla rete di distribuzione nazionale (o quando tale allaccio risulti eccessivamente costoso) e, in generale, in tutti i casi in cui non si abbia bisogno di fornitura extra di elettricità oltre a quella autoprodotta.

¹⁹ Per quanto concerne, invece, gli impianti fotovoltaici *grid connected*, questi ultimi sono i classici impianti domestici o industriali che presentano un collegamento con la rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica. Da questo punto di vista possono considerarsi impianti connessi sia quelli di grosse dimensioni in cui avviene la produzione di energia elettrica da diffondere su tutto il territorio nazionale (le cosiddette centrali fotovoltaiche), sia gli impianti singoli, utilizzati e installati presso abitazioni o industrie. La differenza rispetto al sistema ad isola non è tanto nelle tecniche di produzione dell'energia, dal momento che il funzionamento dell'impianto è ugualmente basato sulle celle fotovoltaiche. Piuttosto, qui manca un impianto di accumulo dell'energia ed è, invece, presente una rete di collegamento alla distribuzione elettrica generale. Cfr. *Differenza tra impianti fotovoltaici ad isola e connessi in rete*, in *sorgenia.it*.

²⁰ Corte di giustizia europea, sentenza 9 ottobre 2008, in causa C-239/07 (in *Racc.*, 2008, I-07523), *in tema di accesso ai sistemi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica*. Nel procedimento C-239/07, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal «Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas» (Corte costituzionale della Repubblica di Lituania) con decisione 8 maggio 2007, pervenuta in cancelleria il 14 maggio 2007, nel procedimento di controllo di legittimità costituzionale proposto da Julius Sabatauskas *et al.*, la Corte ritiene che l'art. 20 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, *relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE*, deve essere interpretato nel senso che definisce gli obblighi degli Stati membri soltanto per quanto riguarda l'accesso, ma non la connessione dei terzi alle reti di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica, e che esso non prevede che il sistema di accesso alle reti che gli Stati membri sono tenuti ad attuare debba consentire ai clienti idonei di scegliere discrezionalmente a quale tipo di rete desiderano connettersi.

se questo sia un elemento esterno al sistema di conversione della medesima stazione, facente in questo caso parte del sistema di distribuzione.

Se è vera la prima ipotesi, il cliente è da intendersi connesso al sistema di trasmissione e quindi sarà cliente di tale gestore, nel secondo caso risulterebbe cliente al sistema di distribuzione. I clienti infatti non possono scegliere a loro piacimento se far parte di uno o dell'altro sistema, sono gli Stati membri che possono determinare se i punti di interconnessione tra un sistema di trasmissione di energia elettrica e un sistema di distribuzione facciano parte del primo o del secondo sistema, non rilevando, come ampiamente già detto, il fatto che i rispettivi gestori siano proprietari dei sistemi.

Dunque le direttive di terza generazione²¹ prevedono, per ambedue i settori dell'energia elettrica e del gas naturale, la possibilità per gli Stati membri di optare fra tre regimi di separazione delle reti di trasmissione: separazione proprietaria (*Ownership unbundling*²²), separazione gestionale o sistema dell'operatore indipendente (*Independent system operator, ISO*), sistema del gestore di trasporto indipendente (*Independent transmission system operator, ITO*).

La separazione proprietaria, che è la forma più avanzata di separazione, presuppone la cessione da parte dell'impresa verticalmente integrata, di una o più «porzioni» della propria attività e, in particolare, implica la designazione del proprietario della rete come gestore del sistema di trasporto e la sua indipendenza dalle imprese di fornitura e produzione²³.

Il sistema ISO permette all'impresa verticalmente integrata di rimanere tale e mantenere la proprietà della rete, purché la gestione sia affidata a un soggetto terzo, che diviene completamente ed esclusivamente responsabile del funzionamento della rete. Nel sistema ISO si distingue, cioè, un momento statico, rappresentato dal riconoscimento della proprietà della rete in capo a un soggetto diverso dal gestore, ed un momento dinamico, costituito dall'attribuzione di speciali prerogative sulla rete al medesimo gestore²⁴. Nel sistema ITO si ammette, nel caso che il sistema di trasporto appartenga ad un'impresa verticalmente integrata, che quest'ultima possa mantenere non solo la proprietà della rete ma anche il controllo del gestore dell'attività di trasporto, purché ne garantisca l'indipendenza decisionale e funzionale²⁵.

Come è facile evincere dai testi delle direttive, la separazione si configura come un istituto necessario ad eliminare gli ostacoli agli investimenti nelle infrastrutture di rete e a risolvere i conflitti di interesse in ordine alle compagnie verticalmente integrate²⁶.

È opportuno adesso, per maggiore chiarezza, pervenire al concetto di trasmissione e di dispacciamento, e chiarire come tali nozioni vengano declinate in Italia. In questo caso l'energia prodotta e venduta all'ingrosso, viene trasportata, dalle società produttrici ai distributori locali, sulla rete nazionale²⁷ ad alta

²¹ Sono la direttiva 2009/72/UE in tema di energia elettrica e la direttiva 2009/73/UE in materia di gas naturale.

²² Cfr. M. POLLITI, *The arguments for and against ownership unbundling of energy transmission networks*, in *Energy policy*, vol. 36, 2, Amsterdam, 2008, 704-713.

²³ La separazione proprietaria è ritenuta dalle istituzioni comunitarie la soluzione preferibile, mentre le soluzioni alternative ITO e ISO sono considerate come «compromessi», ben lontane dall'assetto ottimale. In particolare, nella risoluzione del 10 luglio 2007 sulle prospettive del mercato interno del gas e dell'elettricità, il Parlamento europeo ha definito la separazione proprietaria come il mezzo più efficace per promuovere in modo non discriminatorio gli investimenti nell'infrastruttura, per garantire un accesso equo alla rete per i nuovi entranti e assicurare trasparenza nel mercato.

²⁴ Nel 'considerando' n. 27 della direttiva 2009/73/CE si rileva che l'introduzione del sistema ISO è finalizzata a «evitare d'imporre un onere finanziario e amministrativo sproporzionato ai piccoli gestori di sistemi di distribuzione».

²⁵ In sostanza tale modello si caratterizza per l'indipendenza del gestore del sistema di trasporto all'interno di un'impresa che resta a tutti gli effetti verticalmente integrata, dato che può mantenere la proprietà della rete di trasporto e affidarne la gestione ad una propria divisione aziendale.

²⁶ M.G. FANTINI, *La liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale: il caso italiano nel panorama europeo*, in *apertacontrada.it*, 2017.

²⁷ Dal 1° novembre 2005 il ramo d'azienda di GRTN S.p.A. (il Gestore della rete di trasmissione nazionale si occupava inizialmente della gestione delle attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica, compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale) relativo a dispacciamento, trasmissione e sviluppo della rete è stato trasferito a TERNA S.p.A., la società proprietaria della rete di trasmissione nazionale, al fine di riunificare la gestione e la proprietà della stessa. A

tensione gestita da TERNA S.p.A.²⁸ che opera in monopolio per garantire la sicurezza e l'efficienza del sistema²⁹. In particolare, un aspetto critico di questa fase è mantenere l'equilibrio tra domanda e offerta sul sistema elettrico nazionale, garantito dall'attività di dispacciamento³⁰.

La corrente elettrica viene trasmessa ad alta o altissima trasmissione, con valori fra i 120 e 380 kV rispetto ai 30 kV iniziali, lungo le due dorsali, adriatica e tirrenica, per una lunghezza complessiva di 63.500 chilometri³¹. L'ultimo tratto del viaggio riguarda la consegna dell'energia al cliente finale. Una volta arrivata nelle città attraverso le dorsali, l'elettricità entra nelle reti di distribuzione locali, che sono gestite da diversi operatori, diversamente perciò da quanto avviene per la rete di trasmissione nazionale, gestita, come già detto, unicamente da TERNA S.p.A. attraverso cabine di trasformazione; l'energia elettrica prelevata viene convertita in energia a media (tra 1 e 30 kV) e bassa tensione (tra 230 e 400 V), che è quella che si utilizza normalmente nelle abitazioni. In questa ultima fase sono due gli attori fondamentali: il distributore e il venditore.

Riguardo alla distribuzione³², in Italia le società si curano in primo luogo della trasformazione dell'energia elettrica da alta a media/bassa tensione ed in secondo luogo della distribuzione fisica ai clienti finali (case, aziende, pubblica amministrazione *et. al.*). In parallelo a tali attività le società distributrici sono anche responsabili delle operazioni di allacciamento e del servizio di misura. Anche questa fase della filiera è un monopolio naturale e viene gestita, per ogni zona della rete, da un operatore unico secondo le regole determinate dall'Autorità.

L'ultimo *step* riguarda la vendita al dettaglio: le società di vendita gestiscono il rapporto con il cliente finale. Infatti queste ultime acquistano l'energia elettrica dalla borsa elettrica o direttamente dai produttori e gestiscono tutti gli aspetti commerciali e amministrativi legati alla fornitura di energia elettrica. I clienti serviti dalla società di vendita si dividono in clienti di maggior tutela, rimasti sul mercato tutelato, e clienti del mercato libero³³.

Una volta chiariti i concetti fondamentali che stanno alla base delle domande pregiudiziali, possiamo passare all'esegesi delle nozioni in merito alla situazione cogente del mercato italiano dell'energia e gli sviluppi in tema FER (fonti energetiche rinnovabili) nelle aziende agricole.

4. - *Il mercato italiano dell'energia e l'attività agricola di produzione energetica.* Nel nostro Paese la gestione e il

valle del trasferimento, GRTN S.p.A. ha mutato la sua denominazione in Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), coerentemente con la nuova missione ad esso assegnata. Cfr. M.G. FANTINI, *op. cit.* Infatti il Gestore opera per la promozione dello sviluppo sostenibile, attraverso l'erogazione di incentivi economici destinati alla produzione energetica da fonti rinnovabili e con azioni informative tese a diffondere la cultura di un uso dell'energia compatibile con le esigenze dell'ambiente. Si veda S.M. SAMBRI - A. MUOLLO, *Il GSE (Gestore del sistema elettrico) e il GME (Gestore dei mercati energetici). Natura giuridica, funzioni, organizzazioni, tutela giurisdizionale*, in *Il diritto dell'energia*, 2015, 165 ss.

²⁸ Con il decreto del Ministero delle attività produttive del 20 aprile 2005, modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 dicembre del 2010, le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale sono attribuite in concessione a TERNA fino al 2030.

²⁹ La gestione in tempo reale del nostro sistema elettrico, interconnesso con quello europeo, viene svolta attraverso un sistema di controllo altamente tecnologico, che fa capo al Centro nazionale di controllo, il cuore del sistema elettrico italiano dove, in un «bunker» dell'energia con oltre 100 schermi di controllo e un *wallscreen* di 40 metri quadrati, monitora 293 linee, tra cui 9 interconnessioni con l'estero, 3 cavi sottomarini e 281 linee nazionali a 380 kV. In *terna.it*.

³⁰ In ingegneria elettrica il dispacciamento è l'attività diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinato degli impianti di produzione e della rete di trasmissione dell'energia elettrica, nonché dei servizi ausiliari.

³¹ Tale rete sopporta naturalmente una capacità di trasporto massima che i flussi di energia non devono superare.

³² Il servizio è svolto, attualmente, in regime di esclusiva sulla base di concessione di durata triennale rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico.

³³ Ad oggi tutti i clienti possono attivare le utenze attraverso: 1) il mercato tutelato, pagando la luce ed il gas al prezzo regolamentato dall'Autorità; 2) il mercato libero, confrontando le tariffe e scegliendo il prezzo più conveniente. Da gennaio 2022 ci sarà l'abolizione delle tariffe elettriche e del gas del servizio di maggior tutela, ovvero avverrà il completo passaggio al mercato libero dell'energia. I clienti in maggior tutela non potranno più pagare la luce ed il gas al prezzo del tutelato, ma dovranno scegliere un fornitore del libero mercato. Cfr. *Filiera dell'energia elettrica: dalla produzione al contatore*, in *Luceegas.it*.

funzionamento del mercato dell'energia ha attraversato varie fasi³⁴. Fino al 1999, ENEL³⁵, in quanto monopolista statale di settore (con l'esclusione di alcune aziende municipalizzate e di investitori minori), era responsabile della gestione dell'intera filiera elettrica per tutta l'Italia. Con la liberalizzazione³⁶ del sistema elettrico nazionale parte della filiera è stata aperta all'ingresso di nuovi operatori, in particolare nelle attività di generazione e di vendita all'ingrosso e al cliente finale.

Il trasporto e la distribuzione presentano invece le caratteristiche di monopoli naturali³⁷. Le società di produzione si occupano della fase di generazione³⁸ tramite la trasformazione delle fonti presenti in natura (rinnovabili o fossili) in energia elettrica. Con la fissazione di un tetto antitrust, questa attività è stata liberalizzata e dal 1° gennaio 2003 una società produttrice non può controllare (direttamente o indirettamente) più del 50 per cento del mercato³⁹ (energia elettrica generata e importata). Per quanto concerne la vendita all'ingrosso le società produttrici vengono remunerate o tramite contratti bilaterali o tramite la vendita in borsa dell'energia. Infatti nel 2004 è stata attivata la borsa dell'energia elettrica (IPEX) con lo scopo di ridurre i costi delle transazioni ed aumentare la trasparenza dei mercati. Anche tale settore è, di conseguenza, liberalizzato.

È facile intuire che in realtà il sistema elettrico italiano ha una complessità ben maggiore di quella appena descritta⁴⁰. È da tenere presente inoltre la presenza di linee di connessione tra l'Italia ed i Paesi confinanti (Francia, Svizzera, Austria) attraverso le quali si attua l'*import-export* energetico⁴¹. Se analizziamo i dati⁴², ci accorgiamo che, quantunque ENEL rimanga *leader* di settore nelle diverse fasi della filiera, stiamo assistendo ad un flebile processo di liberalizzazione segnato dal consolidamento di operatori storici ma anche dalla nascita di nuovi attori, in particolare nella fase di vendita al dettaglio⁴³.

Tuttavia, la normativa nazionale di recepimento del «terzo pacchetto»⁴⁴, ben lungi dal limitarsi a fissare le condizioni per lo svolgimento delle relative attività di impresa, individua i fini pubblici a cui le medesime

³⁴ In Italia, prima della liberalizzazione del mercato dell'energia la filiera si componeva di tre grandi fasi: 1) generazione, 2) trasmissione/dispacciamento, 3) distribuzione, misura e vendita.

³⁵ L'ENEL nasce ufficialmente con la l. 6 dicembre 1962, n. 1643 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* il 12 dicembre 1962). ENEL ha acquisito tutte le attività delle aziende operanti nella produzione, trasformazione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica, fatto salvo alcune eccezioni, quali gli autoproduttori ovvero aziende che producevano più del 70 per cento di energia elettrica in funzione di altri processi produttivi (a cui successivamente furono equiparate anche le aziende municipalizzate), o le piccole aziende che non producevano più di 10 milioni di chilowattora per anno.

³⁶ Alla fine degli anni '90, con l'emanazione del decreto Bersani, si sono aggiunte alle tre fasi descritte in precedenza altre due fasi economiche: la vendita all'ingrosso e la vendita al dettaglio.

³⁷ Sono attività per cui il numero ottimale di operatori è uno, per un motivo sia economico sia di sicurezza del sistema elettrico nazionale, o almeno questa è stata la *ratio* alla base della costruzione di tale sistema.

³⁸ La generazione si compone a sua volta delle attività di approvvigionamento delle materie prime, trasformazione dell'energia primaria in energia elettrica, immissione dell'energia prodotta nella rete, costruzione e manutenzione degli impianti.

³⁹ Lo prevede l'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 79/1999.

⁴⁰ Tutte le maggiori centrali di produzione sono tra loro collegate mediante linee di interconnessione, in modo tale che, al livello delle tensioni più alte vi sia una unica rete interconnessa, in cui confluisce tutta l'energia prodotta, con il vantaggio che la messa fuori servizio di una centrale non pregiudica l'alimentazione di una o più zone del territorio nazionale. Estremamente delicato è il problema della regolazione delle energie prodotte dalle varie centrali e della ripartizione dei flussi di energia sulle varie linee.

⁴¹ Nel 2016 l'Italia ha prodotto l'88,2 per cento di energia elettrica (+2,5 per cento sul 2015), secondo i dati diffusi da TERNA S.p.A. Il resto, l'11,8 per cento, viene importato soprattutto da Svizzera, Slovenia, Austria e Francia. Nel nostro Paese abbiamo prodotto 277,2 Terawattora (TWh) rispetto a un fabbisogno di energia elettrica 2016 pari a 314,3 TWh.

⁴² Ci riferiamo segnatamente ai dati dell'ultimo Rapporto pubblicato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente il 31 marzo 2018.

⁴³ Per Produzione nazionale lorda ENEL rimane in testa con il 22,1 per cento, segue ENI con il 9,1 per cento ed Edison con il 7,7 per cento. Per distribuzione in vetta abbiamo E-distribuzione con l'86 per cento del mercato, Unareti con il 3 per cento e Areti col 4,8 per cento. Riguardo alla fornitura, abbiamo ENEL con il 35 per cento, Edison con il 4,7 per cento ed ENI con il 4,3 per cento.

⁴⁴ Le direttive del c.d. «terzo pacchetto energia» (direttive 2009/72/UE e 2009/73/UE) pongono in capo agli Stati membri l'obbligo di affidare la funzione regolatoria del mercato dell'energia ad un organismo che offra le massime garanzie di essere «funzionalmente indipendente da qualsiasi altro soggetto pubblico e privato» (art. 35 della direttiva 2009/72/UE).

attività devono conformarsi e ne persegue l'osservanza da parte degli operatori sia attraverso meccanismi di incentivazione, sia mediante prescrizioni riconducibili al canone del «*command and controls*»⁴⁵. Infatti i gestori delle infrastrutture energetiche sono chiamati a definire le proprie scelte di investimento sulla base degli obiettivi di sistema quali emergono in sede di pianificazione partecipata, e sono non solo agevolati in via tariffaria ma anche sottoposti ad un controllo autoritativo da parte del Ministero dello sviluppo economico e dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico⁴⁶. Con il risultato⁴⁷ che le scelte concernenti la realizzazione degli interventi infrastrutturali sono di fatto orientate al soddisfacimento di interessi generali e affidate in larga misura ai pubblici poteri e, più specificamente, ad organi di carattere politico⁴⁸.

Una volta esplicitato sommariamente il funzionamento del mercato italiano dell'energia, si intende agevolmente che la via intrapresa necessita di nuovi *players* che rivoluzionino i canoni del commercio. A tal proposito appare d'interesse spostare l'attenzione sull'azienda agricola, in particolare sulla sua declinazione produttiva di energia, c.d. agro-energetica, anche al fine di comprendere se la sentenza suesposta riverberi o meno effetti su tale settore, e sulla configurazione dell'impresa. L'esigenza del nuovo millennio di affiancare una *energy security*⁴⁹ al già popolare concetto di *food security*⁵⁰, e che si può rilevare nel combinato disposto⁵¹ degli artt. 39 e 194 TFUE, si è estrinsecata in una normativa europea volta a disciplinare e tutelare la produzione delle cc.dd. biomasse⁵², del biogas e della corrente elettrica all'interno dell'azienda agricola.

Sul versante europeo⁵³ appunto, la norma fondamentale, ai fini della presente trattazione, risulta essere il

⁴⁵ In dottrina si è osservato che si registra una forte discontinuità tra l'impegno degli anni passati verso la liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e l'attuale interventismo sui mercati energetici e si è sottolineato che si introducono elementi di pianificazione in un contesto in cui sembra mancare un chiaro disegno di sistema verso il quale far tendere le scelte operate nell'interesse della collettività. Al riguardo si veda J. STERN, *Dalla liberalizzazione all'interventismo pubblico: la gestione dei cambiamenti climatici e il ruolo degli operatori di sistema*, in A. CLÒ - S. CLÒ - F. BOFFA (a cura di), *Riforme elettriche tra efficienza ed equità*, Bologna, 2014, 219 ss.

⁴⁶ R. MICCÙ, *Regolazione e governo multilivello del mercato europeo dell'energia*, in R. MICCÙ (a cura di), *Multilevel Regulation and Government in Energy Markets*, Napoli, 2016, 72.

⁴⁷ Per concludere sulla *policy* italiana di derivazione europea, è possibile affermare che la liberalizzazione del mercato non ha ottenuto gli effetti sperati in termini di costi, che si sono progressivamente innalzati anche per effetto dell'entrata sul mercato delle rinnovabili, ma anche in termini di struttura: se da una parte le attività monopolistiche (di trasmissione e di distribuzione) hanno dimostrato di aver ottenuto benefici ulteriori rispetto allo *status quo ante*, le attività con mercato concorrenziale (produzione e vendita) hanno faticato a far emergere effetti positivi sui consumatori, posta anche l'inesorabile avanzata delle energie rinnovabili, che nel nostro Paese sembra però avvenire a ritmo più lento. Si veda A. CLÒ, *L'impervio e incompiuto cammino verso il mercato unico europeo dell'energia*, in *Riforme elettriche tra efficienza ed equità*, Bologna, 2015.

⁴⁸ M.G. FANTINI, *op. cit.*; in proposito si veda E. BRUTI LIBERATI, *La regolazione delle infrastrutture energetiche tra direzione pubblica e mercato*, in *Scritti in onore di Paolo Stella Richter*, Napoli, 2013, 1135 ss.

⁴⁹ L. COSTATO, *La situazione mondiale in materia di energia, materie prime, ambiente e alimentazione*, in *Agricoltura Istituzioni Mercati*, 2007, 13.

⁵⁰ La sicurezza alimentare esiste quando tutte le persone, in ogni momento, hanno accesso fisico, sociale ed economico ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti che soddisfino le loro esigenze dietetiche e le preferenze alimentari per una vita attiva e sana. L'insicurezza alimentare esiste, invece, quando le persone non hanno un adeguato accesso fisico, sociale o economico al cibo come sopra definito. Definizioni da *Chapter 2. Food security: concepts and measurement*, in *Fao.org*.

⁵¹ È interessante infatti mettere a confronto il dettato dell'art. 39, comma 1 lett. *d*): «garantire la sicurezza degli approvvigionamenti (alimentari)» con l'art. 194, comma 1, lett. *b*): «garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione». Dato che gli articoli contemplano le medesime esigenze, la difficoltà ermeneutica starà nel comprendere a quale dei due settori dovrà essere data preminenza nel prossimo futuro.

⁵² Ci riferiamo segnatamente alle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, nonché da ultimo alla direttiva 2009/28/CE attuata dal d.l. n. 28/2011.

⁵³ A livello internazionale, già la Conferenza di Rio de Janeiro del 1992 sul cambiamento climatico statuisce che l'energia rappresenta un elemento «fondamentale allo sviluppo sociale ed economico e al miglioramento della qualità della vita», osservando poi che «tutte le fonti di energia debbano essere utilizzate in modo tale da rispettare l'atmosfera, la salute umana e l'ambiente nella sua interezza». La successiva Dichiarazione di Johannesburg del 2002, all'art. 18, considera l'energia «alla base

reg. UE n. 1305/2013. In tale regolamento, in materia di «Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo», al ‘considerando’ n. 18 si statuisce l’importanza delle piccole e medie imprese all’interno del processo di cambiamento proteso ad un’ottica di occupazione e di sviluppo verde. Il regolamento infatti afferma che le PMI sono la «colonna vertebrale» dell’economia rurale dell’Unione⁵⁴. Lo sviluppo delle aziende agricole e delle imprese extra-agricole dovrebbe essere finalizzato alla promozione dell’occupazione e alla creazione di posti di lavoro qualificati nelle zone rurali⁵⁵, al mantenimento dei posti di lavoro esistenti, alla riduzione delle fluttuazioni stagionali nell’occupazione, allo sviluppo di comparti extra-agricoli e dell’industria di trasformazione agroalimentare.

Dovrebbero poi essere incoraggiati i progetti che combinano allo stesso tempo agricoltura e turismo rurale mediante la promozione del turismo sostenibile e responsabile nelle zone rurali, patrimonio naturale e culturale, come pure gli investimenti nelle energie rinnovabili⁵⁶ (che sono centrali ai fini di questa opera). Inoltre, all’art. 5 («Priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale»), punto 5, lett. *b*) si legge che l’UE si pone come obiettivo il «rendere più efficiente l’uso dell’energia nell’agricoltura e nell’industria alimentare» e che, alla lett. *c*), intende «favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili». All’art. 17 («Investimenti in immobilizzazioni materiali») si prevede che il sostegno nell’ambito del regolamento (quindi i fondi destinati dall’Unione europea per lo sviluppo rurale) è destinato a investimenti materiali e/o immateriali che: «riguardino l’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento o all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura, compresi l’accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiari, l’approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche». Infine, l’art. 20 («Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali»), alla lett. *b*), nell’indicare nuovamente a chi spettino le somme destinate dal Fondo europeo agricolo, ribadisce che verranno rimborsati gli «investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico». Le energie rinnovabili quindi ricoprono un ruolo fondamentale per lo sviluppo sostenibile, e ce ne accorgiamo facilmente se sfogliamo le norme sopra citate del reg. UE n. 1305/2013.

Se poi consideriamo la proposta di regolamento⁵⁷ di cui alla comunicazione n. 392 del 2018 della Commissione Europea, al fine di abrogare il precedente reg. UE n. 1305/2013 appena citato, vediamo come all’art. 6 («Obiettivi specifici»), il legislatore europeo si premuri, in ottica PAC, di «contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento a essi, come pure all’energia sostenibile»; da ciò possiamo concludere come sia obiettivo dichiarato delle politiche europee, anche in ottica PAC 2021-2027⁵⁸,

della dignità della persona». Di conseguenza, l’accesso all’energia costituisce un diritto inalienabile dell’individuo e la produzione energetica è un elemento che deve essere messo in bilanciamento con valori costituzionalmente garantiti, come il diritto ad un «ambiente salubre», che si costruisce sul combinato disposto degli artt. 2, 3 comma 2, 32, comma 1 della Costituzione, ed è annoverato fra i diritti fondamentali dell’individuo e consequenziale al riconoscimento della persona umana (cfr. Cass. Sez. Un. Civ. 9 marzo 1979, n. 14632, inedita). In sintesi, la produzione di energia (verde) e la sua fruibilità sono elementi imprescindibili per la realizzazione di uno sviluppo sostenibile. Cfr. L. DELL’AGLI, *L’accesso all’energia elettrica come diritto umano fondamentale per la dignità della persona umana*, in *Riv. giur. amb.*, 2007, 713 ss.

⁵⁴ P. LATTANZI - I. TRAPÈ, *Innovazione sociale e reti di imprese nello sviluppo rurale*, in *Agricoltura Istituzioni Mercati*, 2013.

⁵⁵ E. ASCIONE, *La spesa pubblica per l’innovazione nelle politiche di sviluppo rurale per uno sviluppo sostenibile dei sistemi produttivi territoriali*, in *Riv. ec. agr.*, vol. 71, 2016, 225.

⁵⁶ F. SOTTE, *La nuova politica di sviluppo rurale dell’Unione europea*, in *Argomenti*, 2014.

⁵⁷ Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, [SEC(2018) 305 final].

⁵⁸ La proposta della Commissione europea relativa al nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027 [COM(2018)322], presentata il 2 maggio 2018, delinea il quadro di bilancio e i principali orientamenti per la politica agricola comune (PAC). Facendo seguito alla suddetta proposta, il 1° giugno 2018, la Commissione europea ha presentato un pacchetto di regolamenti recanti il quadro legislativo della PAC per il periodo 2021-2027. Tra le iniziative vi è la proposta di regolamento di cui alla COM(2018)392 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola

quello di implementare la produzione di energia sostenibile, coinvolgendo in questo obiettivo anche le imprese agricole, in virtù di un *target* di produzione di energia (verde) in maniera decentrata⁵⁹.

A livello nazionale il discorso si fa più complesso poiché, in carenza di una definizione normativa di impresa agricola energetica, è necessario compiere uno sforzo di natura interpretativa al fine di ricostruire l'istituto giuridico dell'impresa *de qua*, attraverso una bipartizione concernente:

- a) da una parte, la produzione di energia così come derivata dall'utilizzo di biocombustibili provenienti da particolari colture o da reflui zootecnici⁶⁰;
- b) dall'altra, la generazione di energia elettrica da determinati strumenti (*e.g.* i pannelli fotovoltaici), che prescindono da un legame con il suolo⁶¹.

Nel percorso per la realizzazione normativa dell'impresa agricola di produzione energetica, vera e propria pietra miliare può essere considerata la l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per l'anno 2006).

Dobbiamo osservare che in seguito a questo provvedimento si è venuto a creare un quadro complesso, che possiamo riassumere in tal maniera: ad oggi possono essere individuate quattro categorie di produzione di energia all'interno dell'azienda agricola, e segnatamente ci stiamo riferendo alla generazione di energia elettrica e calorica da fonti agro-forestali (come sono le biomasse⁶²), da pannelli fotovoltaici, da biocarburanti⁶³ (come il bioetanolo e il biodiesel) e da prodotti chimici (come biopolimeri e bioplastiche) ottenuti da vegetali provenienti dal fondo⁶⁴.

Quindi l'azienda agricola può, ad esempio, produrre biomassa da una specie vegetale o da residui di potatura e questa materia prima può essere poi trasformata, tramite una conversione termochimica, in combustibili o calore, che a loro volta possono generare energia elettrica. Una seconda possibilità è che l'impresa agricola possa produrre le stesse materie prime da finalizzare in energia tramite la conversione biologica (fermentazione e digestione) per ottenere etanolo o gas combustibile. Oppure può produrre un seme oleaginoso (girasole, colza ecc.) e, tramite un processo di conversione fisico-chimica (spremitura o esterificazione), ottenere olio combustibile o biodiesel. L'olio combustibile a sua volta può essere trasformato in energia elettrica o calore⁶⁵.

comune (piani strategici PAC) e finanziati dal FEAGA e dal FEASR e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013.

⁵⁹ Infatti già con la direttiva 2009/28/CE, il legislatore europeo nel 'considerando' 6 invocava una nuova «fase di dimostrazione e commercializzazione delle tecnologie decentrate per la produzione di energia da fonti rinnovabili». In tale contesto si affermava che «Il passaggio a una produzione energetica decentrata presenta molti vantaggi, compreso l'utilizzo delle fonti di energia locali, maggiore sicurezza locale degli approvvigionamenti energetici, minori distanze di trasporto e ridotta dispersione energetica. Tale passaggio favorisce, inoltre, lo sviluppo e la coesione delle comunità grazie alla disponibilità di fonti di reddito e alla creazione di posti di lavoro a livello locale»; anche nel successivo 'considerando' 12 si ribadiva che «A motivo del carattere decentralizzato e della struttura d'investimento regionale, gli impianti di biogas (ma anche fotovoltaici) possono contribuire in misura notevole allo sviluppo sostenibile delle zone rurali, offrendo agli agricoltori nuove possibilità di reddito». Cfr. in materia L. PAOLONI, *La multifunzionalità dell'impresa agricola che produce energia e l'utilizzo della filiera agro-energetica*, in L. COSTATO - A. GERMANÒ - E. ROOK BASILE, *Trattato di diritto agrario, Il diritto agroambientale*, Milano, 2011, 264 ss.

⁶⁰ A. GAVIGLIO - B. PECORINO - A. RAGAZZONI, *Produrre energia rinnovabile nelle aziende agro-zootecniche. Effetti economici dalle novità introdotte nella normativa del 2012*, in *Economia agro-alimentare*, 2014, 2.

⁶¹ P. AMIRANTE, *Impianti fotovoltaici per le aziende agricole*, in *researchgate.net*, 2018.

⁶² Sinteticamente, per biomasse devono intendersi i sottoprodotti delle coltivazioni agricole, delle attività ittiche e di quelle della trasformazione agro-industriale, i liquami e i reflui zootecnici e acquicoli (in materia si veda il d.m. 21 dicembre 1999, n. 401), nonché le colture forestali a ciò dedicate, la legna da ardere e i residui lignocellulosi dell'attività di trasformazione del legname. Si veda ampiamente R. PAMPANINI - M. GAETANO, *Valutazione economica ed ambientale di filiere agro-energetiche da biomasse legnose*, in *Sicurezza energetica e sicurezza alimentare nel sistema UE* (Atti del Convegno, Siena 10-11 maggio 2013).

⁶³ Riguardo al biogas, la digestione anaerobica di colture energetiche, residui e rifiuti è di crescente interesse per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e facilitare uno sviluppo sostenibile dell'approvvigionamento energetico. Si veda P. WEILAND, *Biogas production: current state and perspectives*, in *Applied microbiology and biotechnology*, 2010.

⁶⁴ L. PAOLONI, *L'attività agricola di produzione energetica*, in L. COSTATO - A. GERMANÒ - E. ROOK BASILE, *Trattato di diritto agrario, Il diritto agroambientale*, cit., 250 ss.

⁶⁵ M. D'ADDEZIO (a cura di), *Agricoltura e temperamento delle esigenze energetiche ed alimentari* (Atti dell'incontro di studi, Udine 12 maggio 2011), Milano, 2012.

Riguardo al profilo della connessione⁶⁶, l'art. 1, comma 423, della legge n. 266/2005, statuisce che la produzione e la cessione di energia elettrica ai gestori delle reti elettriche, da fonti rinnovabili o agroforestali, effettuate dall'imprenditore agricolo, sono attività connesse e come tali sono produttive di reddito agrario. Di conseguenza, secondo il nostro ordinamento, dall'agricoltura si potrà ottenere energia elettrica, energia calorica e carburante⁶⁷. I primi due trovati possono essere prodotti da risorse agroforestali o fotovoltaiche, mentre per la realizzazione di energia elettrica, calorica, biodiesel da produzioni agricole e zootecniche occorre che tali produzioni derivino prevalentemente dall'azienda agricola⁶⁸. Inoltre, l'art. 2 *quater*, d.l. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge n. 81/2006, inquadra come agricola l'attività di produzione e di cessione di energia calorica e di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, tramite lo sfruttamento dell'illuminazione con l'installazione di pannelli solari.

In questo caso, l'agevolazione per l'imprenditore agricolo è data dal fatto che il legislatore ha preferito tassare il reddito (che deriva dallo svolgimento dell'attività di produzione energetica) non come reddito d'impresa, bensì come reddito agrario⁶⁹ e perciò con una tassazione su base catastale; in questo caso infatti, nonostante l'imprenditore svolga un'attività che sarebbe da considerarsi *tout court* commerciale (dal momento che, soprattutto nel caso di produzione fotovoltaica, si prescinde totalmente dall'utilizzazione del fondo), è possibile rinvenire un'utilità, financo di natura pubblicistica, nella produzione di energia elettrica all'interno delle aziende agricole, poiché attraverso tale pratica l'imprenditore agricolo produce energia esclusivamente rinnovabile, e perciò un'energia verde, e contribuisce al risparmio energetico (*in primis*, per la propria impresa) e alla lotta contro il *global warming*. D'altronde, è auspicabile che la spinta verso un calo dell'utilizzo (ad oggi non più sostenibile) dei combustibili fossili si manifesti proprio dalle imprese verdi per eccellenza, cioè le stesse imprese agricole.

In nessun modo però, e ciò costituisce una precisa scelta legislativa, rientra nel settore agricolo la produzione di energia da fonti eoliche e da risorse idriche⁷⁰.

In materia è poi intervenuta la legge n. 208/2015 (legge finanziaria per il 2016), al fine di disciplinare l'imposizione fiscale relativa all'attività di produzione di FER⁷¹, effettuata dagli imprenditori agricoli e in quanto tale considerata, per effetto di quanto previsto dalla già citata legge finanziaria dell'anno 2006, attività connessa di cui all'art. 2135, comma 3, c.c. Abbiamo già riportato che, come diretta conseguenza di tale scelta legislativa, la specifica previsione di considerare alcune attività di produzione di energia come attività connesse⁷², implicava la sottoposizione delle stesse al regime agevolato della tassazione agraria. Tale prospettiva produceva un evidente beneficio per gli imprenditori agricoli poiché la tassazione su base catastale, rispetto ad un ritorno economico fornito non solamente dalla cessione di energia elettrica ai gestori della rete, ma anche dai contributi ricevuti dallo Stato⁷³, costituiva un'entrata rilevante per le proprie imprese.

⁶⁶ Per «connessione» si intende normalmente un vincolo di interdipendenza funzionale, in questo caso tra due attività, senza cioè che la seconda (di natura commerciale) possa essere svolta in mancanza od in difetto della prima (di natura agricola). Infatti, abbiamo un'attività principale agricola (che deve essere *ex art.* 2135 c.c. o la coltivazione del fondo, o la selvicoltura o l'allevamento di animali, da sole o congiunte) e determinate attività connesse, previste dal medesimo articolo al comma 3, che possono essere svolte solamente nel limite in cui non prevalgano sulla principale.

⁶⁷ S. CARMIGNANI, *Agricoltura e ambiente. Le reciproche implicazioni*, Torino, 2012.

⁶⁸ Tuttavia, nel caso delle biomasse, non è chiaro se tutta la produzione debba essere costituita da biomasse oppure se, considerata una percentuale pari al 51 per cento di biomasse di provenienza agricola, il restante 49 per cento possa provenire da altro tipo di colture o attività. Tale interrogativo viene posto da G.P. TOSONI, *Il fotovoltaico è agricoltura*, in *Il Sole 24 ore*, 17 agosto 2009.

⁶⁹ R. HENKE - C. SALVIONI - E. ASCIONE, *I redditi in agricoltura: processi di diversificazione e politiche di sostegno*, in *dSPACE.crea.gov.it*, 2013.

⁷⁰ Anche se, ed è ciò che colpisce, il processo di produzione di energia da fonti eoliche o da risorse idriche dà comunque alla luce energia pulita e rinnovabile. Cfr. V. FERRARIO, *Il paesaggio come strumento. Il caso delle energie rinnovabili*, in *Rivista*, 2018.

⁷¹ Fonti di energia rinnovabile.

⁷² S. CARMIGNANI, *Società agricola e attività connesse*, in questa Riv., 2007, 444-450.

⁷³ Con il nome di «tariffa incentivante».

Questa imposizione tributaria non ha subito correzioni rilevanti per circa dieci anni, ma in seguito al d.l. n. 66/2014 ha trovato, *rebus sic stantibus*, una versione stabile con il comma 910 dell'articolo unico della legge n. 208/2015 (la legge finanziaria per il 2016). L'articolo unico, comma 910, della legge n. 208/2015, difatti, presenta una nuova disciplina fiscale per la regolazione della produzione di energia da fonte rinnovabile, carburanti e prodotti chimici, stabilizzando quello che da principio veniva introdotto dall'art. 22 del d.l. n. 66/2014 come regime transitorio (della durata di un anno, in seguito esteso a un biennio), verso un sistema impositivo maggiormente allineato con quello previsto per le altre attività connesse⁷⁴.

L'attuale comma 423 dell'art. 1 della legge n. 266/2005, così come modificato dalla legge finanziaria del 2016, prevede che, ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'art. 2135, comma 3 del codice civile, e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti⁷⁵ di cui all'art. 1, comma 1093, della l. 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al d.p.r. 10 novembre 1997, n. 442.

Per riassumere, viene quindi introdotta una franchigia, prevedendo che i primi 2.400.000 kWh anno, per le biomasse, e 260.000 kWh anno per il fotovoltaico, nel caso di produzione da parte di un imprenditore agricolo, siano sempre da considerare come attività connesse a prescindere dalla verifica della prevalenza, poiché scatta un meccanismo presuntivo di matrice normativa. In caso di superamento della franchigia però, la legge prevede che, solamente per la produzione eccedente, il reddito percepito dagli imprenditori agricoli va tassato non come reddito agrario, ma con le modalità appena descritte⁷⁶.

Recentemente, poi, la stessa Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello⁷⁷ n. 33 del 12 febbraio 2019, ha ribadito che è ricompresa tra le attività agricole «connesse» l'attività di produzione e cessione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli, in quanto attività diretta alla fornitura di beni svolta mediante l'utilizzo prevalente del fondo dell'azienda⁷⁸. Sulla base di questo principio, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili fotovoltaiche può essere tassata come reddito agrario nel limite di 260mila kWh. Entro tale franchigia, precisa l'Agenzia delle Entrate, la produzione di energia fotovoltaica si considera in ogni caso connessa all'attività agricola⁷⁹. Infine, in conformità alle indicazioni date dal Ministero per le politiche agricole e forestali con nota n. 3896/2008, la produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi 200 kw di potenza nominale complessiva (*rectius* i primi 260mila kWh), invece, può comunque essere considerata connessa all'attività agricola qualora sussistano i seguenti

⁷⁴ Articolo *Energie rinnovabili e produzione di reddito agrario*, in *Wolters Kluwer Teknoring*, 2016.

⁷⁵ Vi possono essere soggetti sottoposti a tassazione agraria sia per natura (persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali) che per opzione (società agricole *ex d.lgs. n. 99/2004*).

⁷⁶ Quindi applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari.

⁷⁷ L'Agenzia delle Entrate ha trattato una questione, sottoposta tramite interpello, in materia di trattamento fiscale della produzione di energia fotovoltaica. L'istante era una società a responsabilità limitata che si occupava della coltivazione di cereali e, nell'ambito della propria attività agricola, gestiva un impianto fotovoltaico realizzato su un terreno di sua proprietà. Il quesito posto all'attenzione dell'Agenzia delle Entrate riguarda la corretta tassazione dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico.

⁷⁸ R. DE VICO, *Produzione di energia fotovoltaica connessa all'attività agricola: le regole di tassazione*, in *www.misterfisco.it*, 15 febbraio 2019.

⁷⁹ Articolo *Agricoltura: quando il Fotovoltaico fa reddito d'impresa*, redazione *Pmi.it*, 15 febbraio 2019.

requisiti⁸⁰:

- 1) la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, realizzati su strutture aziendali esistenti;
- 2) il volume d'affari derivante dall'attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume d'affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 kw;
- 3) entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 kw di potenza installata eccedente il limite dei 200 kw, l'imprenditore deve dimostrare di detenere almeno un ettaro di terreno utilizzato per l'attività agricola.

Tuttavia, e lo ribadiamo, in base alla nuova disciplina introdotta dalla legge finanziaria per il 2016, la produzione e la cessione di energia fotovoltaica si ritiene produttiva di reddito agrario nel limite di 260.000 kWh, mentre quella che eccede tale limite dà luogo a reddito d'impresa ai fini IRES da determinare, alternativamente:

- 1) in via forfettaria, applicando il coefficiente di redditività del 25 per cento, qualora sia riscontrata la sussistenza di un legame tra la produzione di energia ed il fondo;
- 2) seguendo le regole ordinarie in materia di reddito d'impresa qualora non ricorrano gli ulteriori requisiti della connessione.

Facendo un raffronto tra la precedente normativa e quella attuale, si evidenzia che con risoluzione n. 86/E del 2015 è stato precisato che l'attuale limite dei 260.000 kWh è riferito, come si desume dal maxi-emendamento al disegno di legge di conversione del d.l. n. 66/2014, agli impianti di potenza superiore a 200 kW.

Di conseguenza, i limiti richiamati nella circolare n. 32/E del 2009 (200 kw) riferiti alla potenza dell'impianto la cui energia rientra nella franchigia e i 10 kw di potenza installata in eccesso rispetto alla franchigia di cui alla lett. c) devono essere quantificati alla luce della nuova formulazione della norma che non fa più riferimento alla potenza installata bensì alla quantità di energia prodotta, tenendo conto che un impianto di 200 kw produce in media 260.000 kWh di energia annui⁸¹. Ciò precisato, premesso che l'eccedenza opera rispetto limite di 260.000 kWh, la disponibilità di un impianto di potenza superiore alla franchigia comporta la qualificazione del reddito relativo alla maggiore energia prodotta (superiore alla franchigia di 260.000 kWh) come reddito d'impresa, da determinare forfettariamente solo laddove vengano rispettati i criteri di connessione indicati nella circolare n. 32/E del 2009⁸².

Adesso, però, è necessario un piccolo *focus* sulla produzione di energia elettrica da pannelli fotovoltaici, data la diffusione che ha ottenuto, attualmente, tale metodo di produzione di energia all'interno delle aziende agricole⁸³.

Un sistema di impianto fotovoltaico a monte è costituito da moduli fotovoltaici che, attraverso la tecnologia fotovoltaica, trasformano l'energia solare in energia elettrica. Ai moduli fotovoltaici fa seguito un inverter che trasforma la corrente continua in alternata, prontamente utilizzabile. Il sistema è costituito poi da contatori di produzione e da un trasformatore che consente l'immissione dell'energia elettrica prodotta nelle rete ad alta tensione⁸⁴.

Il *nodo gordiano* della produzione di energia da pannelli fotovoltaici riguarda il fatto, come più volte riportato, di prescindere totalmente dall'utilizzo di prodotti provenienti dal fondo, essendo appunto necessaria e sufficiente l'installazione di celle fotovoltaiche atte a convertire le radiazioni solari in energia elettrica.

⁸⁰ A. FRASCARELLI - S. CILIBERTI, *La diffusione del fotovoltaico in Italia e l'impatto sull'agricoltura*, in *Agriregionieuropa*, anno 7, 2011, 24.

⁸¹ R. DE VICO, *op. cit.*

⁸² Egesi riportata dalla Agenzia delle Entrate nella risposta n. 33 ad interpello, oggetto: trattamento fiscale della produzione di energia fotovoltaica - art. 1, comma 423 della legge n. 266/2005.

⁸³ AA. VV., *Le filiere del sistema agricolo per l'energia e l'efficienza energetica*, RT/2011/11/ENEA.

⁸⁴ S. FABIANI - F. TARTAGLIA, *L'evoluzione del fotovoltaico in Italia - analisi critica e prospettive alla luce del regime di incentivazione con il Conto energia - un focus nel settore agricolo*, 2013.

L'Agenzia delle Entrate, partendo da tale ragionamento, individuava tale fattispecie sì come attività connessa, ma come attività connessa «atipica»⁸⁵, per cui è stato necessario individuare ulteriori parametri rispetto a quello della «prevalenza», previsto per le altre attività connesse. C'è da dire comunque che il dettato normativo, quantunque costituito da una circolare⁸⁶ e non da una legge, presumibilmente errava nel considerare questa attività come attività di «produzione», invece che di «fornitura» di beni, dunque ricadendo all'interno dell'art. 2135, comma 3, e aggiungendosi alle attività connesse c.d. tipiche (in questo caso applicandosi i parametri della prevalenza e dell'unisoggettività)⁸⁷. Non a caso, l'art. 1, comma 423 della l. 23 dicembre 2005, n. 266, nella sua versione riformata, ha espressamente ricompreso tra le attività agricole connesse ai sensi dell'art. 2135 del c.c. la produzione e cessione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli, in quanto attività «diretta alla fornitura di beni» svolta mediante l'utilizzo prevalente di una risorsa dell'azienda: il fondo (cfr. risoluzione n. 98/E del 2016).

Al fine però di non perdersi in gineprai ermeneutici, basta riportare che la circolare 6 luglio 2009, n. 32/E dell'Agenzia delle Entrate definisce *ex professo* i criteri di «connessione» con l'attività agricola, che consentono di evitare di attrarre al regime dei redditi agrari attività prive di un significativo rapporto con l'attività agricola stessa.

Da un'analisi dei dati del VI Censimento agricoltura ISTAT, con valori rilevati al 2010, sulle aziende agricole che dispongono di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, emergono alcune considerazioni significative riguardo al settore:

- a) la classe di superficie aziendale con il maggior numero di impianti è quella compresa tra i 5 ed i 20 ettari; questo dato particolare testimonia come le rinnovabili rappresentino oggi un modo per integrare i redditi diversificando le attività aziendali, come ampiamente ricordato nella presente trattazione;
- b) in agricoltura, tra le diverse fonti rinnovabili, il fotovoltaico ha registrato numeri di rilievo. Dei 21.573 impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di proprietà di aziende agricole, gli impianti fotovoltaici sono 17.293 (dati aggiornati al 2013)⁸⁸.

Giungiamo adesso ad una considerazione pragmatica, ovvero in che modo un imprenditore agricolo possa ottenere dei vantaggi economici producendo energia dal fotovoltaico. Teoricamente tutti i possessori di impianti fotovoltaici possono stipulare col GSE (Gestore dei servizi energetici) due tipi⁸⁹ alternativi di convenzione:

- a) lo scambio sul posto (SSP); con l'opzione di scambio sul posto è possibile risparmiare totalmente i costi della bolletta ed inoltre ricevere totalmente la tariffa incentivante per tutti i «kilowattora» prodotti dal proprio impianto fotovoltaico. Per tutti gli impianti fotovoltaici di potenza nominale inferiore a 20 kWp⁹⁰ il decreto Conto energia⁹¹, per la cessione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico offre la possibilità di *utilizzare la rete elettrica* come una batteria nella quale immagazzinare l'energia elettrica prodotta e non consumata per poterla poi utilizzare anche la notte, quando l'impianto non produce, o in altri periodi. Questa forma di compensazione e credito nei confronti della rete, è utile anche per le utenze

⁸⁵ Bisogna registrare pareri contrari in merito. E.g. G. Ferrara riflette sul riconoscimento legislativo di tipicità di tale attività connessa, dicendo che si è in presenza di una espressa qualificazione normativa di agrarietà - e quindi di un'equiparazione all'attività agricola - riguardo ad attività non riconducibili all'art. 2135 c.c., e che perciò diversamente tale attività sarebbe stata inquadrata come commerciale. Cfr. G. FERRARA, *Impresa agricola e produzione di energia*, in *Agricoltura Istituzioni Mercati*, 2008, 1, 35.

⁸⁶ Ci stiamo riferendo alla circ. 6 luglio 2009, n. 32/E dell'Agenzia delle Entrate.

⁸⁷ Cfr. L. PAOLONI, *La multifunzionalità dell'impresa agricola che produce energia e l'utilizzo della filiera agro-energetica*, in L. COSTATO - A. GERMANÒ - E. ROOK BASILE, *Trattato di diritto agrario, Il diritto agroambientale*, cit., 264 ss.

⁸⁸ Una percentuale pari all'80,16 per cento degli impianti totali. Dati riportati da S. FABIANI - F. TARTAGLIA, *op. cit.*

⁸⁹ Come riportato da A. FUDA, *Tecnologie energetiche pulite, fotovoltaico, fonti rinnovabili: queste le leve per uno sviluppo sostenibile e consapevole*, in *Il giornalismo ambientale e le nuove tecnologie sono ottimi strumenti di condivisione per tracciare nuove strade*, 2014.

⁹⁰ La potenza dei moduli fotovoltaici si misura in Wp (watt di picco). Il watt picco è l'unità di misura della potenza teorica massima producibile dai moduli in condizioni standard alla temperatura ambiente di 25°C con un irraggiamento solare di 1000 W per metro quadrato, massa d'aria uguale ad AM 1,5.

⁹¹ Decreto ministeriale del 5 luglio 2012. Il Conto energia è stato introdotto in Italia grazie alla direttiva 2001/77/CE.

che consumano l'energia in periodi stagionali dell'anno, come le aziende agrituristiche: infatti l'energia prodotta, se non consumata e ceduta in rete oggi, viene recuperata nuovamente domani dalla rete senza costo nei momenti della stagione in cui si hanno i picchi di consumo. Il credito di energia può essere utilizzato nell'arco di tre anni;

b) il ritiro dedicato (RID); l'energia prodotta in eccesso dall'impianto fotovoltaico in regime di vendita viene ceduta al proprio gestore di rete ad un prezzo predeterminato (detto PUN⁹²). Tale energia, lapalissianamente, non potrà più essere consumata dall'utenza perché venduta, a differenza dell'opzione di scambio sul posto. Il regime di vendita è adatto a chi installa e dimensiona un impianto fotovoltaico non secondo il proprio fabbisogno di energia ma in base alla superficie adibita all'installazione o al *budget* disponibile per l'investimento.

La prima convenzione consente di compensare parzialmente il costo dei kWh immessi in rete con i kWh prelevati dalla rete e liquidati in bolletta. Lo scambio sul posto permette quindi, in poche parole, di ottenere un rimborso parziale delle bollette elettriche pagate durante l'anno al proprio *fornitore*. Questo tipo di convenzione è perfetta per chi «fa autoconsumo», anche minimo, e permette alle aziende agricole o agrituristiche di ottenere il nobile traguardo dell'«impatto zero» sull'ambiente.

Il secondo tipo di convenzione, il ritiro dedicato, permette invece di vendere direttamente la propria energia al GSE con il meccanismo dei «prezzi minimi garantiti»⁹³. Invece con lo scambio sul posto l'energia viene pagata, di base, al suo prezzo di mercato⁹⁴. A questo viene aggiunto, per tutta l'energia scambiata, il valore di alcuni oneri e servizi ad essa associati, come alcuni costi di distribuzione e dispacciamento. Il valore degli oneri e dei servizi viene riconosciuto nei limiti dell'energia scambiata con la rete. L'energia scambiata con la rete è la quantità minima tra l'energia immessa e l'energia prelevata dalla rete⁹⁵.

La circ. 6 luglio 2009, n. 32/E si occupa inoltre di determinare la disciplina fiscale della tariffa incentivante che il Gestore del sistema elettrico (GSE) eroga agli agricoltori che producono energia mediante le celle fotovoltaiche. Con il nuovo quinto Conto energia⁹⁶ si è inteso incentivare gli impianti di potenza inferiore

⁹² Il «prezzo di mercato» dell'energia è il PUN, prezzo unico nazionale, cioè una media geografica ed oraria dei prezzi rilevati sulla borsa elettrica. Infatti i prezzi di mercato si formano e fluttuano «in tempo reale» e vengono «definiti» in base alle zone geografiche ed in base alle fasce orarie di acquisto e vendita. Solo per avere un'idea indicativa: attualmente il prezzo del kWh elettrico, e quindi anche il prezzo dell'energia prodotta dal fotovoltaico, fluttua tra i 4 ed i 6 centesimi per kWh, con punte, in alcuni orari ed in alcune regioni, fino a circa 8 cent€/kWh.

⁹³ Oggi oramai il ritiro dedicato non è più una formula tutelante per gran parte degli impianti. Anche in questo caso tutta l'energia prodotta e non istantaneamente consumata viene immessa in rete. Tutta questa energia, però, viene pagata dal GSE con tariffe minime garantite definite ogni anno come da delibera ARERA. Il «prezzo minimo garantito» è una soglia di prezzo minima per il ritiro dell'energia da parte del gestore energetico (GSE): se i prezzi di mercato, che sono fluttuanti, sono superiori al «prezzo minimo garantito», l'energia viene pagata al titolare dell'impianto al prezzo di mercato; se i prezzi di mercato scendono al di sotto del «prezzo minimo garantito», l'energia viene monetizzata al valore di quest'ultimo. La convenienza di questo meccanismo dipende tutta dalla soglia «tutelante» stabilita dai prezzi minimi garantiti. Il «prezzo minimo garantito» definito dall'Autorità per l'Energia per il 2016 in tema di solare fotovoltaico è di 0,039 €/kWh. Il prezzo, di circa 4 centesimi per kWh, è il prezzo minimo riconosciuto per una quantità di energia ceduta in rete fino a circa 1.500.000 kWh/anno. Si può notare agevolmente che il prezzo dell'energia venduta al GSE costituisce una frazione rispetto alle tariffe praticate dai fornitori.

⁹⁴ Con lo scambio sul posto vengono rimborsati anche alcuni servizi normalmente pagati in bolletta, nei limiti dell'energia scambiata (come specificato nell'esempio *supra*). Mediamente l'energia scambiata viene remunerata al 50-60 per cento di quanto viene pagata in bolletta. Oltre il 30 per cento della bolletta è costituito da imposte e tasse (che ovviamente non vengono rimborsate con il contributo dello scambio sul posto). Un altro 30 per cento è invece costituito da oneri generali di sistema e servizi, che vengono in parte rimborsati dallo scambio sul posto.

⁹⁵ Possiamo chiarire con un esempio: se l'energia immessa in un anno è di 2.000 kWh e l'energia prelevata è di 700 kWh, l'energia scambiata con la rete è pari a 700 kWh. Con lo scambio sul posto vengono rimborsati i 700 kWh di energia scambiati con la rete (che è il valore minimo tra l'immesso ed il prelevato). Oltre a questi 700 kWh, riconosciuti e pagati a prezzo di mercato, vengono rimborsati alcuni servizi di distribuzione, dispacciamento ed oneri relativi ai 700 kWh scambiati con la rete. È questa la peculiarità che rende lo scambio sul posto più conveniente rispetto al ritiro dedicato.

⁹⁶ Il d.m. 5 luglio 2012, in attuazione dell'art. 25 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, recante «Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici», cosiddetto quinto Conto energia, ridefinisce le modalità di incentivazione per

a 1 MW solo per l'energia prodotta e auto-consumata, attraverso la tariffa premio autoconsumo⁹⁷ che si aggiunge alla tariffa omnicomprensiva, determinata sulla base della potenza e della tipologia dell'impianto e individuata, rispettivamente, per gli impianti fotovoltaici, per gli impianti integrati con caratteristiche innovative e per gli impianti fotovoltaici a concentrazione. La tariffa omnicomprensiva si caratterizza per includere in un unico corrispettivo sia la componente incentivante sia quella dalla vendita dell'energia immessa nella rete elettrica⁹⁸. L'incentivo è di importo decrescente e di durata ventennale, ed è stato pensato per ammortizzare l'investimento per la costituzione dell'impianto. La tassazione inoltre varia a seconda che la tariffa riguardi un soggetto esercente un'attività d'impresa o meno.

In aggiunta, per gli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW (e ciò è possibile, ai fini della permanenza nell'area dell'agricoltà, solamente per le imprese agricole con superficie dedicata all'attività agricola di estensione superiore agli 80 ha⁹⁹) la cui energia resti nella disponibilità del produttore, il GSE eroga in relazione alla quota di produzione netta di energia immessa in rete, un contributo¹⁰⁰ pari alla differenza tra tariffa omnicomprensiva e il prezzo zonale orario (e tale differenza non può essere superiore alla tariffe omnicomprensive stabilite nel decreto)¹⁰¹. L'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW resta nella disponibilità del produttore. I prezzi zionali orari mensili possono essere consultati sul sito del GME¹⁰².

Tuttavia, ed è doveroso fare questa precisazione, se è corretto affermare che le «coltivazioni energetiche» contribuiscono alla mitigazione degli effetti climalteranti¹⁰³ dovuti all'immissione nell'atmosfera di immense quantità di CO₂, è anche corretto affermare che tale modello di agricoltura è talvolta responsabile della distruzione di vaste porzioni di territorio adibito a foresta¹⁰⁴, e finisce anche per danneggiare il moltiplicativo concetto di agricoltura come *faber* di beni vegetali e animali destinati a sfamare la popolazione¹⁰⁵.

la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica. Le modalità di incentivazione previste dal quinto Conto energia si applicano a partire dal 27 agosto 2012.

⁹⁷ Alla tariffa premio per autoconsumo va applicato il medesimo trattamento fiscale applicato per la tariffa incentivante. In relazione a tale incentivo il GSE dovrà effettuare la ritenuta di cui all'art. 28, comma 2, del d.p.r. n. 600/1973, nel caso in cui tale contributo sia erogato al produttore di energia nell'ambito dell'attività d'impresa.

⁹⁸ L'Agenzia delle Entrate con interpello prot. n. 954-174106/2012 ha stabilito che, quantunque la tariffa omnicomprensiva si configuri come un corrispettivo e che perciò dovrebbe applicarsi l'imposta sul valore aggiunto, ha determinato, in considerazione della finalità di incentivazione di questo istituto, che la stessa non assume rilevanza ai fini IVA quando è corrisposta a soggetti titolari di impianti da fonte eolica o da altre fonti che non superino i 20 kw di potenza nominale. In tale ipotesi opera una presunzione assoluta di utilizzo esclusivamente personale della fonte di produzione di energia.

⁹⁹ Poiché la nota prot. 3896 del 27 luglio 2008 stabilisce, come terzo requisito per poter superare i 200 kw, che entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 kw di potenza installata eccedente il limite dei 200 kw, l'imprenditore deve dimostrare di detenere almeno un ettaro di terreno utilizzato per l'attività agricola, ne deriva che solamente un'azienda con almeno 80 ha di terreno può produrre energia elettrica da considerare nell'alveo delle attività agricole connesse.

¹⁰⁰ Quest'ultimo è stato ritenuto, con interpello prot. n. 954-174106/2012, come un'integrazione prezzo e pertanto rilevante ai fini IVA, rilevante ai fini delle imposte sui redditi e IRAP non soggetta alla ritenuta di cui all'art. 28, comma 2 del d.p.r. n. 600/1973.

¹⁰¹ P. PURI, *La produzione dell'energia rinnovabile fra tributi ambientali ed agevolazioni*, in *Sicurezza energetica e sicurezza alimentare nel sistema UE* (Atti del Convegno, Siena 10-11 maggio 2013).

¹⁰² Il Gestore dei mercati energetici, fino al novembre 2009 Gestore del mercato elettrico, è la società responsabile in Italia dell'organizzazione e della gestione del mercato elettrico, oltre che di assicurare la gestione economica di un'adeguata disponibilità della riserva di potenza.

¹⁰³ L. PAOLONI, *Politiche di forestazione ed emissioni climalteranti*, Roma, 2009.

¹⁰⁴ In molteplici regioni del mondo è purtroppo diventata pratica comune quella di distruggere varie porzioni di territorio coperte da foreste, in modo da poter coltivare palma da olio da destinare alla produzione di biocombustibile.

¹⁰⁵ Possono nascere dubbi ragionevoli da un'operazione di raffronto tra il mercato alimentare e il mercato dell'energia. La figura di imprenditore agricolo che ci consegna il codice del '42 è un qualcosa di profondamente diverso dalla figura dell'imprenditore commerciale ex art. 2195 c.c. Le ragioni della differenza si fanno solitamente risalire alla «polverizzazione dell'offerta», all'esposizione dell'imprenditore agricolo alle intemperie e ai cambiamenti climatici, alla terra come «bene finito», alla deperibilità dei prodotti agricoli financo al rapporto tra domanda e offerta dei rispettivi mercati. Il bene agricolo è un tipo particolare di bene, destinato a soddisfare bisogni essenziali, c.d. «non inducibili», poiché non aumentabili in modo significativo. Infatti, mentre il mercato dei prodotti industriali può registrare degli aumenti considerevoli al variare del reddito dei

Ricordiamo infatti che l'UE si è vincolata a ridurre entro il 2050 le emissioni di gas a effetto serra dell'80-95 per cento rispetto ai livelli del 1990. Sono state adottate misure *ad hoc*, fra le quali il «Pacchetto clima ed energia 20-20-20» (del 2008) con cui l'UE ha stabilito di voler raggiungere entro il 2020 il 20 per cento in meno di emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990; il 20 per cento in più di energia prodotta da fonti rinnovabili sul fabbisogno energetico europeo totale; il 20 per cento in meno di consumi energetici attraverso un aumento dell'efficienza energetica¹⁰⁶. Questo obiettivo, molto ambizioso, richiede una spinta propulsiva enorme da parte degli Stati membri soprattutto nel settore delle energie rinnovabili e nella mobilità elettrica¹⁰⁷. Ordunque le colture energetiche, se per un verso sono considerate positive per fini energetici, dall'altro, quando vanno a costituire sistemi di monocoltura, possono rivelarsi contrarie alla sostenibilità ambientale e alla biodiversità vegetale, financo all'approvvigionamento alimentare¹⁰⁸. Si sta così innescando, a livello globale, una sorta di scontro: *Fuel versus Food*¹⁰⁹. Il pericolo di ritornare prepotentemente sul tema della *food security* è quanto mai vivo, servono politiche coscientiose che riescano a bilanciare lo sviluppo economico con l'approvvigionamento alimentare, escludendo *practice erosive*¹¹⁰.

5. - *L'imprenditore agricolo «cliente»*. Una volta esplicitati sommariamente sia i contenuti della sentenza sia la normativa vigente in ambito agro-energetico (e con specifica attenzione al settore fotovoltaico), possiamo provare a «tirare le somme». L'approccio sistemico suesposto ha tentato di inquadrare, dapprima, il principio contenuto nella sentenza, e in secondo luogo quella che è la declinazione produttiva di energia all'interno dell'attività agricola, in particolare nella sua forma di attività agricola connessa. Ai fini dell'individuazione di legami tra la sentenza e l'attività agro-energetica, dobbiamo virtualmente scindere l'azienda agricola, nella persona dell'imprenditore agricolo, in due tronconi, prendendo in considerazione da una parte l'imprenditore agricolo *cliente*, e dall'altra l'imprenditore agricolo *produttore*.

Partiamo prendendo in considerazione il primo aspetto, quello dell'imprenditore agricolo *cliente*.

La Corte di giustizia europea afferma, nel dispositivo, riferendosi all'art. 2, punti 3 e 5, della direttiva 2009/72/CE, che «esso non osta a una normativa nazionale (...) che prevede che la trasformazione della tensione dell'energia elettrica per consentire il passaggio dall'alta alla media tensione rientri nell'ambito dell'attività di un sistema di trasmissione dell'energia elettrica». Con questo enunciato la Corte meramente

consumatori o al variare del prezzo dei beni stessi, per ciò che riguarda l'impresa agricola invece la non inducibilità del bisogno che l'impresa stessa è chiamata a soddisfare implica una certa rigidità della domanda, tendenzialmente sempre uguale a sé stessa e non soggetta a variazioni. Tali caratteristiche, appena enunciate, non sono rinvenibili nel caso di produzione o cessione di energia, pertanto tale attività segue le logiche del mercato industriale, e non del mercato agro-alimentare. Cfr. E. ROOK BASILE, *Aspetti peculiari della disciplina del mercato dei prodotti agricoli*, in *Fonti ed oggetto del diritto agrario*, Firenze, 1982, 115.

¹⁰⁶ In ingegneria energetica il termine efficienza energetica indica la capacità di un sistema fisico di ottenere un dato risultato utilizzando meno energia rispetto ad altri sistemi detti a minor efficienza, aumentandone generalmente il rendimento e consentendo dunque un risparmio energetico ed una riduzione dei costi di esercizio.

¹⁰⁷ «Per rispettare la traiettoria dell'Accordo di Parigi l'Italia dovrebbe ridurre le emissioni di gas serra del 50 per cento entro il 2030 e di oltre l'80 per cento al 2050 rispetto a quelle del 1990, deve raddoppiare il contributo delle fonti energetiche rinnovabili entro il 2030 - arrivando a coprire il 35 per cento del consumo di energia - e rafforzare le misure per il risparmio e l'efficienza energetica per ridurre al 2030 i consumi di energia del 40 per cento rispetto al loro andamento tendenziale. Quando servirebbe accelerare il passo, l'Italia sta rallentando nelle politiche per il clima: le emissioni di gas serra nel 2015 sono aumentate (+2,8 per cento), per il 2016 non ci sono ancora dati definitivi, ma stime di un lieve calo. Gli investimenti nelle rinnovabili sono dimezzati negli ultimi quattro anni: da 3,6 Mld nel 2013 a soli 1,7 Mld nel 2016». Dati da «Quarto Renewable Energy Report», Energy&Strategy Group della School of Management del Politecnico di Milano.

¹⁰⁸ M. D'ADDEZIO, *Agricoltura ed energie rinnovabili: alcune osservazioni del giurista*, in *Il divenire del diritto agrario italiano ed europeo tra sviluppi tecnologici e sostenibilità*, Milano, 2014.

¹⁰⁹ U. CHAKRAVORTY - M.H. HUBERT - L. NØSTBAKKEN, *Fuel versus food*, in *Annual review of resource economics*, 2009.

¹¹⁰ Come ad esempio il *land grabbing*, o l'accaparramento di terre fertili (conosciuto anche come saccheggio fondiario), che è purtroppo un problema antico ma allo stesso tempo attuale. Quest'ultimo si è sviluppato enormemente dallo scoppio della crisi finanziaria, «spingendo nella fame migliaia di contadini del Sud del mondo», denuncia Oxfam. Dal 2008, il *land grabbing* è cresciuto del 1000 per cento. «La domanda di terreno vola - spiega l'ONG - e gli investitori cercano dove coltivare cibo per l'esportazione, per i biodiesel, o semplicemente per fare profitto». Cfr. K. HAVNEVIK - P.B. MATONDI - A. BEYENE, *Biofuels, land grabbing and food security in Africa*, Chicago, 2011.

statuisce che una legislazione nazionale può correttamente individuare, tra le attività del gestore dei servizi di trasmissione, quella del passaggio dalla alta alla media tensione. Si può quindi notare che risulta insussistente un possibile effetto giuridico (quantomeno apprezzabile) scaturente da questa statuizione, giacché la conclusione secondo cui «un utente che è collegato alla rete elettrica a livello di un dispositivo a media tensione non deve necessariamente essere considerato cliente del gestore del sistema di distribuzione di energia elettrica titolare di una licenza esclusiva per la distribuzione di energia elettrica nel territorio interessato, quali che siano gli accordi contrattuali tra detto utente e il gestore del sistema di trasmissione di energia elettrica», non ottiene effetti rilevanti, *rebus sic stantibus*, nel nostro ordinamento, *rectius* nel nostro Paese.

Avendo già stabilito il Parlamento, *illo tempore*, che la TERNA S.p.A. dovesse essere società monopolista *ex lege* per il settore della trasmissione, si è di conseguenza chiusa la porta a un eventuale sistema concorrenziale rispetto ai gestori del sistema di trasmissione. Si potrebbe però far notare che la Corte di giustizia europea, stabilendo che ai sensi della direttiva 2009/72/CE, «un utente (supponiamo un'azienda agricola) può essere considerato cliente del sistema di trasmissione di energia elettrica qualora sia collegato a un dispositivo a media tensione facente parte di una sottostazione elettrica, la cui attività di trasformazione della tensione elettrica per consentire il passaggio dall'alta alla media tensione, rientri nell'ambito di attività di tale sistema», potrebbe creare un'opportunità ulteriore per le aziende agricole singolarmente considerate, ma in realtà si sta parlando di una possibilità remota essenzialmente per due motivi.

Innanzitutto, la sentenza fa riferimento ad una «sottostazione elettrica» (anche denominata SSE), per tale intendendosi una struttura solitamente posizionata nelle vicinanze di un impianto di produzione, nel punto di consegna all'utente finale e nei punti di interconnessione tra le linee: in virtù di tali caratteristiche le sottostazioni elettriche costituiscono i nodi del sistema di trasmissione. Il tipo di sottostazione che rileva per la sentenza è la sottostazione c.d. «di distribuzione primaria». Questo tipo di sottostazione è usata per trasferire energia dalla rete di trasmissione a quella di distribuzione di una specifica area. Lo scopo è quello di ridurre la tensione al corretto livello idoneo per la distribuzione locale da MV (fino a 36 kV) a LV (fino a 0.9 kV).

Ora, poniamo il caso in cui un'azienda agricola voglia connettersi, grazie ad una cabina elettrica, ad una sottostazione di distribuzione primaria. Il solo fatto di poterlo immaginare risulta difficile, poiché nel nostro Paese tali casi sono eccezionali e limitati a impianti produttivi di enorme portata: se ci ricordiamo infatti nel caso di specie in sentenza si parlava addirittura di un terminal portuale bulgaro, quindi non del tipico casale di campagna toscana, e inoltre la linea di connessione era di proprietà statale, e non da costruirsi *ex novo*. Se però ammettessimo per un momento che questo fosse realizzabile, dovremmo scontrarci con la dura realtà, per cui il costo di installazione di una cabina elettrica, tralasciando gli ostacoli burocratici, sarebbe esorbitante da sopportare per una singola impresa agricola, senza parlare dei fattori connessi, cioè di manutenzione e prevenzione del rischio (assicurazioni ecc.) e considerando anche il costo di realizzazione di una linea a media tensione tra la cabina e l'azienda agricola stessa.

Poi vi è un secondo aspetto pragmatico ma più sottile. Poniamo che un'azienda agricola di vaste dimensioni sia connessa direttamente ad una sottostazione elettrica di proprietà di TERNA S.p.A., che, come detto più volte, agisce all'interno di un monopolio naturale. Verrebbe a questo punto da chiedersi, sulla convenienza dell'intera operazione di collegamento: *cui prodest?* Ed è esattamente questo il cuore del problema, è cioè il beneficio che trarrebbe l'azienda agricola cliente per le fatturazioni di TERNA S.p.A. in luogo dei gestori dei sistemi di distribuzione (e.g. E-distribuzione S.p.A.).

La sentenza della Corte quindi riverbera i suoi effetti in Paesi in cui vi siano rilevanti differenze, a livello di compagine societaria, tra il gestore (o gestori) del sistema di trasmissione e i gestori del sistema di distribuzione. Sotto la spinta del legislatore europeo, l'Italia è stata indirizzata ad attuare gli obiettivi delle

direttive 2009/72/CE¹¹¹ e 2009/73/CE¹¹², e segnatamente a rafforzare il sistema dell'*unbundling*¹¹³. Il d.lgs. n. 93/2011, che ha recepito le due direttive appena citate, ha mantenuto un regime differenziato per l'energia elettrica e il gas naturale. In particolare, con riguardo all'elettricità, si è confermato il modello di separazione proprietaria già da tempo introdotto tra attività di produzione e vendita e attività di gestione della rete di trasmissione, ribadendo l'attribuzione di quest'ultima in regime di concessione a TERNA S.p.A.¹¹⁴ e sancendo, in modo più incisivo rispetto al passato, il divieto per la stessa di esercitare, direttamente o indirettamente, attività di produzione e di fornitura di energia elettrica e di gestire, anche temporaneamente, infrastrutture o impianti di produzione di energia elettrica¹¹⁵. In proposito va rilevato che la separazione proprietaria non ha carattere assoluto, dato che è comunque consentita la partecipazione minoritaria di imprese di generazione e di vendita al capitale sociale di TERNA.

Il problema dirimente riguarda le compagini azionarie dei *players* del mercato. Da una rapida analisi¹¹⁶, ci accorgiamo che è scevra di una qualsiasi utilità pratica, almeno in relazione al nostro Paese, la prima parte del dispositivo delle sentenze, e segnatamente quella riguardante l'imprenditore agricolo come *cliente*. E perché? Perché dobbiamo pensare alle *tariffe*.

Chiunque potrebbe, alla luce dei dati sulle compagini azionarie, comprendere che non ci sarebbe sostanziale differenza nel pagare tariffe alternativemente a TERNA S.p.A. o a E-distribuzione S.p.A., perché stiamo interloquendo, in ultima analisi, con il medesimo azionista, e cioè con lo Stato. È lo Stato che continua, nonostante si sia voluto mettere in moto un processo di liberalizzazione, a muovere i fili del mercato. Si potrebbe obiettare che una liberalizzazione del mercato, comunque considerata, vi sia stata, e quindi che nel settore della distribuzione vi siano imprese che detengono micro-settori del mercato, oppure si potrebbe obiettare che la compagine azionaria dei due *moloch* (TERNA ed ENEL) non sia integralmente sovrapponibile, ma «sarebbe come fare un foro in un quadro e far finta che sia un Fontana»... I problemi strutturali connessi alla elevata concentrazione dell'offerta, ai limiti nella rete di trasmissione (nazionale e con l'estero), alla asimmetrica posizione degli operatori per tipologia di impianti, alla non equilibrata localizzazione tra zone geografiche, nonché le barriere di tipo amministrativo/burocratico al rinnovo del «parco generazione» nazionale, si sono traslati sull'evoluzione dei prezzi di borsa, e di conseguenza nelle tariffe per i cittadini e per le imprese.

La borsa, infatti, ha reso trasparente l'esistenza di problemi competitivi rilevanti, nonché il rischio che, in

¹¹¹ La direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, è *relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e modifica la direttiva 2012/27/UE*.

¹¹² La direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, è *relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e abroga la direttiva 2003/55/CE*.

¹¹³ Il meccanismo dell'*unbundling* può essere di due tipi: *unbundling* contabile e *unbundling* societario. Per *unbundling* contabile si suole intendere che le società abbiano conti separati per ciascuna delle attività svolte, al fine di evitare sovvenzioni incrociate e distorsioni della concorrenza in modo da limitare il vantaggio competitivo di cui godono gli *ex* monopolisti. Per *unbundling* societario, già per effetto della direttiva 2003/55/CE, si intende la separazione societaria fra le varie attività corrispondenti agli stadi della filiera, con lo scopo di ampliare la distanza fra monopolisti e società di gestione delle reti, dato che la separazione meramente contabile aveva dimostrato la sua intrinseca incapacità di operare un'effettiva deverticalizzazione.

¹¹⁴ La separazione proprietaria è stata certificata dal regolatore di settore con la delibera 142/2013/R/eel del 5 aprile 2013.

¹¹⁵ Con riferimento a tale divieto si veda l'art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 93/2011.

¹¹⁶ TERNA S.p.A. ha come azionista di maggioranza CDP reti S.p.A. con il 29,85 per cento delle azioni. Tale società è a sua volta integralmente controllata da Cassa depositi e prestiti S.p.A., di cui il Ministero dell'economia e delle finanze detiene l'82,77 per cento delle azioni. Se spostiamo l'attenzione sul settore della distribuzione, che in Italia è un sistema che opera attraverso l'Istituto della concessione territoriale, possiamo citare i dati che si riferiscono all'ultimo rapporto pubblicato dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas del 31 marzo 2018. All'interno del sistema di distribuzione, E-distribuzione S.p.A. controlla l'86 per cento del mercato. E-distribuzione S.p.A. è una società interamente controllata da ENEL S.p.A., come risulta dalla relazione e bilancio di esercizio di E-distribuzione S.p.A. al 31 dicembre 2018. La società ENEL S.p.A. ha come azionista di maggioranza il Ministero dell'economia e delle finanze per una quota pari al 23,6 per cento delle azioni. Vi sono da registrare poi ulteriori uniformità di possesso di azioni, ma ritengo che si sia compresa l'antifona.

assenza di interventi mirati di politica industriale, possa essere esaltato il potere di mercato ancora detenuto dall'*ex-monopolista*¹¹⁷. Ed è esattamente ciò che, in ultima analisi, è avvenuto in Italia.

TERNA S.p.A. opera in regime di monopolio naturale per il settore della trasmissione, e non solo le è fatto espressamente divieto, *ex art.* 36, comma 2¹¹⁸ del d.lgs. n. 93/2011, di vendere energia elettrica in via immediata al cliente, cioè in veste di fornitore, ma nemmeno in via mediata, cioè al distributore. A TERNA S.p.A. è stato affidato, in sostituzione di ciò, il compito di curare il «dispacciamento»¹¹⁹, ossia il controllo simultaneo e continuo degli impianti di produzione e trasmissione al fine di permettere l'incontro tra la domanda istantanea di energia e la sua generazione.

Di conseguenza, se il Parlamento italiano operasse una diversa scelta legislativa, sarebbe in via ipotetica possibile stabilire un piano tariffario con TERNA, se un'impresa fosse connessa ad una sottostazione elettrica che converte l'alta o l'altissima tensione in media o bassa tensione, come prevede la sentenza.

Diversamente, è impossibile configurare una reale utilità della pronuncia della Corte non solo per il comparto agricolo, ma anche per l'intero settore produttivo italiano.

6. - L'imprenditore agricolo «produttore». E veniamo al secondo aspetto, quello che riguarda l'imprenditore agricolo *produttore*. Qui il discorso si fa più fine, e possiamo trovare dei punti di contatto, *de iure condito*, con la nuova direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 *relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*.

Partiamo da una premessa, e cioè che le reti di trasmissione e distribuzione, considerati gli alti investimenti necessari per la realizzazione ed i conseguenti lunghi tempi di ammortamento, sono considerate monopoli naturali. Per tale motivo in ogni area territoriale può operare un solo distributore. Con la liberalizzazione del mercato energetico, le maggiori problematiche emerse derivano anche da fattori peculiari del settore in sé; gli ingenti investimenti necessari per realizzare le reti di trasporto dell'energia, ad esempio, richiedono una regolamentazione ed un'attività di indirizzo da parte delle autorità preposte e dei governi, per favorire quegli interventi ritenuti essenziali per lo sviluppo ed il miglioramento del servizio. In una tale area merceologica (quella energetica) già sappiamo che può intervenire l'azienda agricola, e in questo caso particolare possiamo parlare di attività agricole c.d. «agro-energetiche».

L'azienda agricola può produrre energia, e lo può fare sia per esigenze di autoconsumo sia per l'immissione sul mercato dell'eccedenza energetica, e abbiamo ribadito che questa operazione rientra nelle attività connesse di cui all'art. 2135 c.c., soprattutto con riferimento alla produzione di energia da pannelli fotovoltaici, se tale produzione rientra in determinati parametri. La produzione fotovoltaica ha infatti un *cap*, cioè un tetto di 200 kw di potenza nominale dell'impianto per poter rientrare all'interno dell'agrarità (o meglio, dobbiamo fare riferimento ai 260.000 kWh di produzione cui si è detto in precedenza).

Una volta sottratto ciò che costituisce l'autoconsumo, può rimanere una quota di energia che l'agriturismo o l'azienda agricola in generale può immettere nel mercato. Ma come può realizzare tale operazione? Abbiamo spiegato che la produzione eccedentaria viene venduta ad un prezzo fisso predeterminato al gestore del sistema di distribuzione locale.

Questa è, sommariamente, la situazione in cui versa oggi l'azienda agricola nel sistema di produzione dell'energia elettrica in Italia. Adesso però, andando a scandagliare quelli che sono gli articoli e i 'considerando' della nuova direttiva europea sull'energia elettrica, ci accorgiamo che potrebbero aprirsi inconsueti scenari che minerebbero il canonico concetto di azienda agricola come produttrice di mere derrate alimentari.

Al 'considerando' n. 3 della direttiva 2019/944/UE si può osservare come la precedente direttiva (la

¹¹⁷ D. DI SANTO - G. TOMASSETTI - D. FORNI, *Guida alla legislazione sull'energia*, ENEA, report RSE/2009/113.

¹¹⁸ Il comma 2 recita «Il gestore del sistema di trasmissione nazionale non può, né direttamente né indirettamente, esercitare attività di produzione e di fornitura di energia elettrica, né gestire, neppure temporaneamente, infrastrutture o impianti di produzione di energia elettrica».

¹¹⁹ Cfr. M.Q. SILVI, *Il concetto di dispacciamento nel diritto dell'energia, un contributo analitico*, in *Notizie di Politeia*, 1997, 35-58.

2009/72/CE) abbia fornito un contributo significativo alla realizzazione del mercato interno dell'energia elettrica. Il sistema energetico dell'Unione è tuttavia in piena trasformazione. Il comune obiettivo di decarbonizzare il sistema energetico crea nuove opportunità e sfide per i partecipanti al mercato. Secondo il Parlamento europeo e il Consiglio, è quindi necessario adattare le norme sul mercato dell'Unione alla nuova realtà del mercato, attraverso un «*new deal*» dell'energia.

Qual è il *target*? E giungiamo al primo *step* di fondamentale importanza. Al 'considerando' n. 6 leggiamo che il passaggio dalla produzione in grandi impianti di generazione centralizzati a una produzione decentrata di elettricità da fonti rinnovabili e verso mercati a basse emissioni di carbonio, richiede un adeguamento delle attuali norme sulla compravendita di energia elettrica e un cambiamento dei ruoli all'interno del mercato. Si sta quindi assistendo a livello di *policy* europea ad una svolta unica. D'altronde già il Manzoni ebbe a suo tempo modo di commentare che «non tutto quello che viene dopo è progresso»¹²⁰.

E infatti stiamo tornando indietro, poiché da un iniziale sistema capillare e decentralizzato di produzione energetica le cui attrici protagoniste erano le decine di aziende sparse per il territorio dello Stato, dopo la riforma del 1962 si è passati ad un sistema centralizzato, affidando all'ENEL la titolarità delle varie fasi costituenti la filiera elettrica (e cioè la produzione, la distribuzione e la vendita), lasciando uno spazio residuo alle aziende municipalizzate, mentre la produzione di energia elettrica da parte di privati era ammessa solo se finalizzata all'autoconsumo. Com'è noto poi il d.lgs. n. 79/1999 (detto anche «decreto Bersani») ha recepito la direttiva 96/92/CE, *recante regole comuni per i mercati elettrici interni dei Paesi membri finalizzate a liberalizzare la domanda, l'accesso alle reti e l'offerta dell'energia e effettiva del settore da monopolio a libero mercato*. Abbiamo però già causticamente osservato come la liberalizzazione del mercato abbia avuto effetti più fiochi di quelli probabilmente a suo tempo preventivati.

Arrivando al presente, si sta quindi tornando ad un modello di gestione dell'energia, come afferma lo stesso 'considerando' n. 6 della direttiva, che prevede una produzione decentrata, formata da tanti piccoli produttori, com'era all'inizio del secolo scorso, in luogo di enormi complessi di produzione energetica a livello industriale, con però una differenza sostanziale: che il «*new deal*» dell'energia dovrà essere necessariamente «*green*», posto che il pianeta non è più in grado di sostenere l'enorme impatto negativo delle attività umane sulla natura, tra cui è ricompresa anche la produzione di energia.

Nel 'considerando' n. 22 si legge che un mercato al dettaglio dell'energia elettrica completamente liberalizzato e ben funzionante stimolerebbe la concorrenza, sia sui prezzi sia su fattori diversi dal prezzo tra i fornitori esistenti, e incentiverebbe l'ingresso di nuovi operatori sul mercato, ampliando così la scelta per i consumatori e innalzandone il grado di soddisfazione. Risulta così infatti già chiara, prima di procedere alla lettura degli articoli, l'intenzione europea di creare un nuovo mercato di energia il più aperto e concorrenziale possibile, coinvolgendo anche soggetti che mai prima d'ora sarebbero potuti essere considerati come produttori, e ci stiamo riferendo alle aziende agricole. Sorge così il concetto, molto in voga nei tempi moderni, di «azienda agricola erogatrice di servizi»¹²¹, che «può essere apprezzata in modo adeguato non perché risulti l'insieme di attività di varia natura, in base alla logica tradizionale fondata sui parametri del reddito e della quantità di beni prodotti, quanto per l'approccio funzionale dei mezzi e dell'attività aziendale»¹²². Ed è proprio qui che interviene l'azienda agricola c.d. «multifunzionale». Quest'ultima infatti è il fulgido esempio di impresa polivalente, non solo direzionata verso il mercato di produzione di beni, ma anche su quello di servizi, che possono essere di varia natura: ambientali, turistici, culturali ecc. fino alla produzione di energia. La moderna azienda agricola quindi, se vogliamo, demolisce la granitica visione vetero-industriale dell'agricoltura, e rappresenta l'*optimum* della visione del terzo millennio: costituire imprese verdi che facciano rendere economicamente al meglio l'imprenditore, diversifichino l'offerta di prodotti, financo generino energia per il mercato.

L'attribuzione della natura multifunzionale all'impresa agro-energetica è certamente il risultato di uno

¹²⁰ Questa frase di Alessandro Manzoni è contenuta nell'opera «Del romanzo storico».

¹²¹ Figura elaborata da L. FRANCIOSI, *L'impresa agricola di servizi*, Napoli, 1988.

¹²² S. MASINI, *Sulla delega per l'orientamento di una moderna definizione dell'impresa agricola*, in questa Riv., 2000, 377.

specifico indirizzo della politica, in particolare di quella europea, che ha rafforzato inevitabilmente il ruolo di quest'ultima in una logica di sostenibilità ambientale¹²³. Tutte queste considerazioni sono confluite nella nuova direttiva sul mercato dell'energia.

Al 'considerando' n. 40 troviamo qualcosa poi di molto interessante. Il legislatore europeo, riferendosi alla comunicazione della Commissione del 20 luglio 2017 dal titolo «Strategia europea per una mobilità a basse emissioni» sottolinea la necessità di decarbonizzare il settore dei trasporti e di ridurre le emissioni soprattutto nelle zone urbane, ponendo in evidenza il ruolo importante che può svolgere l'elettromobilità in tal senso. La diffusione dell'elettromobilità costituisce inoltre un elemento importante della transizione energetica. Le norme sul mercato definite nella direttiva dovrebbero pertanto concorrere a creare condizioni favorevoli per ogni tipo di veicolo elettrico. In particolare, dovrebbero assicurare la diffusione efficace dei punti di ricarica, sia pubblicamente accessibili sia privati, e assicurare l'integrazione efficiente della ricarica nel sistema. La domanda di mobilità d'altronde è in continua crescita ed è responsabile di circa il 33 per cento dei consumi energetici, ben il 34 per cento dei gas serra e il 30,5 per cento delle emissioni di anidride carbonica oltre all'inquinamento atmosferico e acustico urbano¹²⁴. Una mobilità più sostenibile oltre alla riduzione delle emissioni di CO₂ aumenterebbe l'indipendenza energetica dei Paesi importatori di petrolio. Per la mobilità si apre dunque una nuova era, più efficiente e sostenibile.

Il settore energetico gioca in questo contesto un ruolo fondamentale: le fonti di energia rinnovabili e le tecnologie dell'elettricità e dei motori, combinate con la sfida climatica, portano la mobilità elettrica al centro dell'approccio sostenibile. Il fine di implementare la diffusione della mobilità elettrica si raggiungerà anche attraverso la creazione di un'infrastruttura di ricarica capillare nel territorio, ed in particolare nelle zone rurali, all'interno delle aziende agricole, e questo potrebbe giovare sia ai turisti, sia agli abitanti dei luoghi, perché le aziende agricole e gli alberghi (nel caso di turismo rurale) potrebbero trasformarsi, come dallo scrivente già definiti altrove¹²⁵, in «benzinai di nuova generazione», contribuendo così ad incrementare il reddito degli agricoltori¹²⁶, assicurando un tenore di vita equo alla popolazione agricola, ma anche garantendo così la sicurezza degli approvvigionamenti e mantenendo prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori¹²⁷. Non solo dunque l'azienda agricola potrà ottenere guadagni attraverso l'attività di erogazione del carburante, ma le stesse colonnine elettriche di ricarica, come possiamo intendere dal 'considerando' n. 42, potranno consentire l'attività di «stoccaggio» dell'energia elettrica, contribuendo alla gestione della domanda e al miglioramento dell'efficienza energetica.

È però al 'considerando' n. 43 che emerge l'innovazione più importante e originale della direttiva 2019/944/UE, e segnatamente ci riferiamo alla «comunità energetica dei cittadini».

La comunità energetica è una soluzione alla portata di tutti i consumatori (ma ci riferiremo anche alle aziende agricole, come si vedrà a breve) che vogliono partecipare direttamente alla produzione, al consumo o alla condivisione dell'energia. Le iniziative di comunità energetica vertono principalmente sull'approvvigionamento a prezzi accessibili di energia da fonti specifiche, come le rinnovabili, per i membri o i soci, piuttosto che privilegiare il fine di lucro come le imprese di energia elettrica tradizionali. Grazie alla partecipazione diretta dei consumatori, le iniziative di comunità energetica dimostrano di possedere il potenziale di favorire la diffusione delle nuove tecnologie e di nuovi modi di consumo, tra cui le reti di distribuzione intelligenti e la gestione della domanda, in maniera integrata. La comunità energetica consente inoltre ad alcuni gruppi di clienti civili di prendere parte al mercato dell'energia elettrica, a cui altrimenti non sarebbero potuti essere in grado di accedere. La direttiva 2019/944/UE mira a riconoscere

¹²³ G. FERRARA, *Impresa agricola e produzione di energia*, cit.

¹²⁴ A. BERNETTI - M. CONTALDI - P. SESTILI, *Trasporti, documento ISPRA*, in *Annuario dei dati ambientali*, 2018.

¹²⁵ A. BARDI, *Agribusiness e sostenibilità: proposta per un progetto*, Tesi di laurea discussa presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Siena, luglio 2019.

¹²⁶ R. HENKE - C. SALVIONI, *La diversificazione del reddito nelle aziende agricole italiane: una via di uscita dalla crisi?* (XLVII Convegno SIDEA, Campobasso settembre 2010).

¹²⁷ Sono tutti obiettivi della PAC (politica agricola comune) ex art. 39 TFUE. Cfr. in merito S. CARMIGNANI, *Agricoltura e pluridimensionalità dello Sviluppo sostenibile* (Atti del Convegno «Trattato di Lisbona e la nuova PAC», Bari 27-28 marzo 2014).

determinate categorie di comunità cittadine a livello di Unione quali comunità energetiche dei cittadini, al fine di garantire loro un quadro di sostegno, un trattamento equo, condizioni di parità nonché un elenco ben definito di diritti e obblighi.

Se ci fermassimo solamente al ‘considerando’ n. 43 però, non riusciremmo a comprendere il nesso che intercorre tra «comunità energetiche di cittadini», la sentenza della Corte di giustizia europea in causa C-31/18 e l’azienda agricola. Ecco allora che nel ‘considerando’ n. 44 il legislatore europeo statuisce che l’adesione a comunità energetiche di cittadini dovrebbe essere aperta a tutte le categorie di soggetti. Tuttavia, i poteri decisionali all’interno di una comunità energetica dei cittadini dovrebbero essere riservati a quei membri o soci che non esercitano un’attività commerciale su larga scala e per i quali il settore energetico non costituisce uno degli ambiti principali dell’attività economica. Dovrebbe pertanto essere possibile per gli Stati membri prevedere che le comunità energetiche dei cittadini possano essere costituite in forma di qualsiasi soggetto giuridico, per esempio di associazione, cooperativa, partenariato, organizzazione senza scopo di lucro o «piccole o medie imprese», purché tale soggetto possa esercitare diritti ed essere soggetto a obblighi in nome proprio. E qui dobbiamo fare necessariamente riferimento all’art. 2 della direttiva, rubricato «Definizioni», punto 11: viene definito «comunità energetica dei cittadini» un soggetto giuridico che:

- a) è fondato sulla partecipazione volontaria e aperta ed è effettivamente controllato da membri o soci che sono persone fisiche, autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, o *piccole imprese*;
- b) ha lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera *benefici ambientali, economici o sociali* a livello di comunità, anziché generare profitti finanziari;
- c) «può partecipare alla generazione, anche da fonti rinnovabili, alla *distribuzione*, alla fornitura, al consumo, all’aggregazione, allo stoccaggio dell’energia, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci».

Leggendo la definizione, possiamo agevolmente comprendere che il legislatore europeo si sia virtualmente spinto addirittura al di là della nozione di *benzinai di nuova generazione* per le aziende agricole, poiché quest’ultime rientrano a tutti gli effetti, secondo l’*id quod plerumque accidit*, nella definizione di *piccola impresa* di cui all’art. 2, punto 7: «un’impresa che occupa meno di cinquanta persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro»; mettendo assieme i pezzi del puzzle, ci accorgiamo di essere davanti ad una vera e propria rivoluzione nel settore dell’energia, e precisamente nel settore dell’agro-energia.

Il legislatore europeo infatti fornisce esplicitamente alle aziende agricole, che non superino determinate dimensioni, la possibilità di costituire delle comunità energetiche di cittadini, sfruttando la propria presenza in zone rurali scarsamente popolate oppure svantaggiate, come ad esempio le zone montane¹²⁸. Il tutto si fa più interessante se leggiamo il ‘considerando’ n. 47. Esso prevede che la direttiva conferisca agli Stati membri il potere di «autorizzare le comunità energetiche dei cittadini a *diventare gestori* del sistema di distribuzione nell’ambito del regime generale» o quali gestori del sistema di distribuzione chiuso.

Così dunque si chiude il cerchio, e «La comunità energetica dei cittadini cui sia stato concesso lo *status* di gestore del sistema di distribuzione dovrebbe essere soggetta allo stesso trattamento e agli stessi obblighi del gestore dei sistemi di distribuzione». Perciò:

- a) l’azienda agricola, limitatamente al fotovoltaico, può produrre energia attraverso un impianto che non superi i 200 kw di potenza nominale, *rectius* l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la disponibilità di un impianto che produca una quantità di energia superiore alla franchigia di 260.000 kWh comporta la qualificazione del reddito relativo alla maggiore energia prodotta, rispetto a tale franchigia, come reddito d’impresa, da determinare in via forfettaria soltanto qualora vengano rispettati i criteri di connessione tra la produzione di energia fotovoltaica e l’attività agricola. Si guarda, pertanto, alla quantità di energia

¹²⁸ Cfr. L. COSTATO - G.C. DE MARTIN, *La nuova legge per le zone montane: commentario alla legge 31 gennaio 1994, n. 97*, L. COSTATO - G.C. DE MARTIN *et. al.* (a cura di), Milano, 1995.

prodotta, piuttosto che alla potenza installata. Tuttavia sussistono le tre eccezioni a cui si rinvia¹²⁹. Ciò che importa statuire adesso è che l'azienda agricola può produrre energia, e lo può fare rientrando all'interno della nozione di agrarietà attraverso l'istituto dell'attività connessa se l'azienda stessa rimane in un certo *range* di produzione, diversamente acquisterà la qualifica di «impresa elettrica» ai sensi dell'art. 2, punto 57¹³⁰ della direttiva 2019/944/UE e sarà tassata come un'impresa commerciale;

b) la sentenza della Corte di giustizia europea (Sez. V) causa C-31/18 del 17 ottobre 2019, nello statuire, nel dispositivo, che (l'art. 2, punti 3 e 5, della direttiva 2009/72/CE) «osta a una (...) normativa che definisce le nozioni di sistema di trasmissione di energia elettrica e di sistema di distribuzione di energia elettrica sulla base non solo del criterio del livello di tensione, ma anche di quello della proprietà dei beni impiegati per l'esercizio delle attività, rispettivamente, di trasmissione e di distribuzione», aveva anticipato, *de iure condendo*, la rivoluzione apportata dalla successiva direttiva 2019/944/UE, dal momento in cui sanzionava l'art. 88, par. 1 dello ZE, che prevedeva quanto segue: «La distribuzione di energia elettrica e la gestione dei sistemi di distribuzione della stessa sono riservate ai gestori dei sistemi di distribuzione di energia elettrica, proprietari di detti sistemi in un determinato territorio e titolari di una licenza per la distribuzione dell'energia elettrica nell'area corrispondente (...)». Dal momento in cui si scinde la proprietà dalla gestione¹³¹, si permette la partecipazione al mercato dell'energia a soggetti, per dirla alla Machiavelli, *Spicciolati*; si viene incontro infatti agli *small players*, addirittura a soggetti la cui funzione principale non è quella di produrre energia;

c) la direttiva 2019/944/UE ha introdotto all'art. 16 le «comunità energetiche dei cittadini». Ai sensi dell'art. 2, punto 11, lett. a) della direttiva la «comunità energetica dei cittadini» può essere effettivamente controllata da *piccole imprese*, come tali intendendosi «le imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro» ai sensi dell'art. 2, punto 7 della direttiva, e rientrano in tale definizione la stragrande maggioranza delle imprese agricole, esclusi i colossi del mercato. La direttiva poi, all'art. 16, comma 2, lett. a) prevede che le «comunità energetiche dei cittadini» abbiano «il diritto di possedere, istituire, acquistare o locare reti di distribuzione e di gestirle autonomamente alle condizioni di cui al presente articolo, par. 4». Il par. 4 statuisce che «Gli Stati membri possono decidere di concedere alle comunità energetiche dei cittadini il diritto di gestire la rete di distribuzione nella loro zona di gestione» e di istituire le pertinenti procedure, qualora tale diritto venga concesso, e gli Stati membri provvedono affinché le comunità energetiche dei cittadini: a) «abbiano il diritto di *concludere un accordo* per il funzionamento della rete della comunità con il pertinente gestore del sistema di distribuzione o gestore del sistema di trasmissione a cui è collegata la loro rete»; b) siano soggette ad adeguati oneri di rete nei punti di collegamento tra la loro rete e la rete di distribuzione al di fuori della stessa comunità energetica dei cittadini e che di tali oneri di rete tengano conto, contabilizzando separatamente l'energia elettrica immessa nella rete di distribuzione e quella consumata dalla rete di distribuzione al di fuori della comunità energetica dei cittadini.

¹²⁹ Può comunque essere considerata connessa all'attività agricola qualora sussistano i seguenti requisiti:

- 1) la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, realizzati su strutture aziendali esistenti;
- 2) il volume d'affari derivante dall'attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume d'affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 kw;
- 3) entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 kw di potenza installata eccedente il limite dei 200 kw, l'imprenditore deve dimostrare di detenere almeno un ettaro di terreno utilizzato per l'attività agricola.

¹³⁰ Tale è «Ogni persona fisica o giuridica, esclusi tuttavia i clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: generazione, trasmissione, distribuzione, aggregazione, gestione della domanda, stoccaggio, fornitura o acquisto di energia elettrica, che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici e/o di manutenzione legati a queste funzioni».

¹³¹ Anche se la Corte di giustizia europea faceva salva l'applicazione dell'art. 17, par. 1, lett. a), della medesima direttiva, secondo il quale il gestore di un sistema di trasmissione indipendente deve essere proprietario di tale sistema, e, dall'altro, il diritto degli Stati membri di imporre al gestore di un sistema di distribuzione l'obbligo di essere proprietario di tale sistema, a condizione che siffatto requisito non metta in pericolo la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla direttiva, in particolare sottraendo un tale sistema all'obbligo di conformità alle disposizioni ad esso applicabili ai sensi della direttiva stessa.

Volendo giungere a conclusione, la sentenza della Corte di giustizia europea (Sez. V) in causa C-31/18 è stata a suo modo *avantgarde* del «*new deal*» dell'energia, un nuovo corso in cui saranno molteplici i protagonisti (in numero maggiore rispetto al passato) e di dimensioni contenute. La liberalizzazione del mercato della distribuzione, attraverso l'espedito della «comunità energetica dei cittadini», sarà fondamentale per garantire un futuro in cui il mercato dell'energia sarà *smart*, offrirà prezzi concorrenziali ed eliminerà ogni rischio di povertà energetica, grazie anche all'introduzione di nuovi attori, come le aziende agricole, che potranno essere produttori di energia rinnovabile, fianco *leader* delle comunità a cui appartengono, sfruttando le già esistenti reti elettriche, o, in casi che si prevedono marginali, costruendone di nuove.

Il *target* del legislatore europeo è dunque svelato. Si ambisce a creare un sistema con un'elevata presenza di *smart grids*¹³², ovvero piccole reti che riproducono al loro interno la struttura del sistema di produzione e distribuzione dell'energia consentendo diversi vantaggi, in quanto hanno la potenzialità di alimentare un gruppo di utenti adattando la qualità e la natura della fornitura alle esigenze dei consumatori e riducendo potenzialmente i costi di acquisto dell'energia. Una *smart grid* presenta, quindi, il vantaggio di poter utilizzare la rete di distribuzione per fissare la tensione e la frequenza di riferimento, di poter fornire potenza agli utenti anche in caso di perdita di risorse distribuite e di consentire la vendita alla rete di eventuali eccessi di produzione, ed in qualche caso di alimentare, in occasione di guasti nella rete pubblica di distribuzione, parte dei suoi utenti, secondo opportune logiche di protezione e gestione della rete di distribuzione.

Tutto ciò portando in conto un diverso sistema, che non preveda solo la presenza di generazione centralizzata connessa, come di consueto, alle grandi reti di trasmissione dell'energia (TERNA S.p.A.), ma anche una forte presenza di generazione distribuita, anche di piccola taglia¹³³, ubicata nei nodi periferici delle reti di distribuzione che, in genere, non sono «magliate» ma «ad albero» e tradizionalmente progettate per flussi energetici unidirezionali (dal centro verso i nodi periferici)¹³⁴. Di conseguenza un'azienda agricola di medie dimensioni potrà costituire una *smart grid* in un contesto rurale, alimentando tutti gli edifici connessi dalla linea a media o bassa tensione, con la possibilità però di essere allacciata, anche ai sensi della sentenza C-31/18, alla linea di trasmissione centralizzata, al fine di eliminare il pericolo di carenze di elettricità (e.g. di notte, in presenza di pannelli fotovoltaici).

Dunque possiamo addirittura arrivare a parlare di *Microgrid*¹³⁵, cioè di un modo per integrare diverse risorse di generazione distribuita, in particolare quelle derivanti da fonti di energie rinnovabili, in un contesto micro-sezionale. Anche in questo caso, il *proprium* del sistema sarà quello di erogare energia in caso di emergenza, avendo la possibilità di passare fra la modalità «*isola*» e quella «*connessa alla griglia*».

In conclusione, allora, la sentenza in causa C-31/18 del 17 ottobre 2019 della Corte di giustizia europea può aprire nuove prospettive per un'ulteriore riflessione sul ruolo dell'impresa agricola nel nuovo millennio, in particolare sulla possibilità di quest'ultima di costituire un polo di produzione energetica decentralizzato, autonomo e, soprattutto, *verde*.

Andrea Bardi

¹³² H. FARHANGI, *The path of the smart grid*, in *IEEE power and energy magazine*, 2009.

¹³³ Un significativo passo per la costituzione di una comunità energetica (che autoproduce e *distribuisce*) mediante la forma della *smart-grid* si può individuare nell'area territoriale del Pinerolese (circa 19.000 abitanti), in provincia di Torino, in cui un gruppo di comuni dall'aprile scorso ha sottoscritto un protocollo di intesa per creare la prima *oil free zone* in Italia. Il *target* è la completa separazione dal preesistente sistema di distribuzione in modo da creare un'isola energetica di distribuzione autonoma. Da www.riforma.it.

¹³⁴ G. CAVRARO, *Modeling, control and identification of a smart grid*, in paduaresearch.cab.unipd.it, 2015.

¹³⁵ W. SU - J. WANG - J. ROH, *Stochastic energy scheduling in microgrids with intermittent renewable energy resources*, in *IEEE Transactions on Smart Grid*, 2013.